



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 298

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 14 gennaio 2020

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 12)</i>	<i>Pag.</i> 5
<i>Plenaria (*)</i>	

Commissioni permanenti

2^a - Giustizia:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 6
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 105)</i>	» 12

3^a - Affari esteri:

<i>Plenaria</i>	» 13
---------------------------	------

7^a - Istruzione pubblica, beni culturali:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 93)</i>	» 30
<i>Plenaria</i>	» 30

9^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 128)</i>	» 33
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 129)</i>	» 33
<i>Plenaria</i>	» 34
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 130)</i>	» 58

Commissioni bicamerali

Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 59
---------------------------	----------------

Per la sicurezza della Repubblica:

<i>Plenaria</i>	» 65
---------------------------	------

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione Giunta Elezioni verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 298° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 14 gennaio 2020.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di
genere:

Plenaria *Pag.* 67

**GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

Martedì 14 gennaio 2020

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 12

Presidenza del Presidente

GASPARRI

Orario: dalle ore 19,05 alle ore 19,20

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 14 gennaio 2020

Plenaria**136^a Seduta**

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 17,45.

IN SEDE REFERENTE

(812) CALIENDO. – *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 gennaio.

Il relatore LOMUTI (*M5S*) illustra gli emendamenti 1.18, 1.19 e 2.6 (*pubblicati in allegato*).

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*), chiesti termini per subemendamenti, esprime il proprio disappunto per il fatto che non si è tenuto conto dei suggerimenti frutto del testo a sua firma. In particolare si sofferma sul problema della rettifica documentalmente falsa; altro aspetto discutibile è la possibilità di considerare il libro quale oggetto di disciplina sulla stampa periodica, senza novellare l'articolo 1 della legge sulla stampa e senza richiamare la nozione di prodotto editoriale presente in altri testi normativi di settore. Si sofferma poi sul problema della responsabilità disciplinare in caso di recidiva del giornalista; infine manifesta la propria disponibilità a collaborare al miglioramento del testo.

Il senatore BALBONI (*FdI*) evidenzia alcune criticità sulla previsione della causa di non punibilità, segnalando la disparità di trattamento che sussisterebbe laddove essa venisse considerata dal legislatore solo rispetto alla fattispecie aggravata e non anche rispetto alla fattispecie base della diffamazione. Evidenzia poi l'anomalia derivante dal fatto che la causa di non punibilità opererebbe solo nel caso in cui la rettifica sia richiesta dalla parte offesa e non anche su iniziativa autonoma dell'autore dell'offesa (a prescindere quindi da una apposita richiesta della persona offesa). Rileva come si vorrebbe introdurre una causa di non punibilità a carattere soggettivo, in quanto tale non estensibile al concorrente nel reato, con il rischio che – a differenza di quanto accadrebbe al giornalista – l'autore dell'offesa non avrebbe la possibilità di procedere alla rettifica o alla smentita di propria iniziativa.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) ritiene che i termini previsti dalla proposta legislativa, per operare la rettifica, siano eccessivi dal momento che la rettifica, nelle intenzioni del proponente, dovrebbe avvenire entro la pubblicazione dei due numeri successivi dello stampato, rispetto a quello nel quale è avvenuta l'offesa.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) interviene condividendo l'opinione del senatore Balboni.

Il PRESIDENTE, accogliendo le istanze provenienti dal dibattito, fissa per le ore 12 di giovedì 23 gennaio prossimo il termine per presentare subemendamenti ai tre testi presentati oggi dal Relatore.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Su richiesta del senatore CRUCIOLI (*M5S*), la Commissione prende atto che la Sottocommissione per i pareri, originariamente convocata per oggi, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 18,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 812

Art. 1.

1.18

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Art. 8.

(Smentite e Rettifiche)

Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a pubblicare gratuitamente e senza commento, senza risposta e senza titolo, con l'indicazione 'Rettifica dell'interessato' nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa o nella testata giornalistica *on line* registrata ai sensi dell'articolo 5, le smentite o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità, del loro onore o della loro reputazione o contrari a verità, purché le smentite o le rettifiche non abbiano contenuto che possa dar luogo a responsabilità penale. Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a informare l'autore dell'articolo o del servizio, della richiesta di rettifica, nonché l'autore della rettifica nel caso in cui ritenga di non pubblicarle, con specifica indicazione delle ragioni per cui la pubblicazione è stata esclusa.

Le rettifiche o le smentite devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate nella loro interezza, purché contenute entro il limite di trenta righe e sessanta battute per riga, con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.

Per i quotidiani, le rettifiche o le smentite sono pubblicate entro due giorni dalla ricezione della richiesta e devono essere collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono.

Per i periodici, le rettifiche o le smentite sono pubblicate non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui la richiesta si riferisce.

Per le testate giornalistiche *on line* registrate ai sensi dell'articolo 5, le rettifiche o le smentite sono pubblicate entro due giorni dalla ricezione della richiesta in calce all'articolo cui si riferiscono, con le stesse caratteristiche grafiche, per tutto il tempo in cui permanga la visibilità dell'articolo, oppure nella pagina iniziale del sito, per la durata di trenta giorni, ove l'articolo non sia più visibile. Nel caso in cui la testata giornalistica *online* fornisca un servizio personalizzato, le smentite o le rettifiche sono inviate agli utenti che hanno ricevuto la notizia cui si riferiscono.

Per la stampa non periodica, l'editore o, comunque, il responsabile è tenuto a pubblicare le rettifiche o le smentite nell'edizione successiva della medesima pubblicazione. Nel caso di ristampa, l'editore è tenuto altresì a pubblicare le rettifiche nelle copie ristampate in calce all'articolo cui la rettifica si riferisce. Ove la rettifica o la smentita riguardi il contenuto di un libro, l'editore o, comunque, il responsabile è tenuto a pubblicare le rettifiche nel proprio sito internet ufficiale, entro due giorni dalla ricezione della richiesta, in una pagina appositamente dedicata alle rettifiche il cui accesso deve essere visibile dalla *home page* del sito, fermo l'obbligo di inserire la rettifica nel volume in caso di ristampa.

Qualora, trascorso il termine di cui al terzo, quarto, quinto e, sesto comma, le rettifiche o le smentite non siano state pubblicate o lo siano state in violazione di quanto disposto dai commi che precedono, oppure qualora sia stato comunicato all'autore della richiesta che esse non saranno pubblicate, quest'ultimo può chiedere al giudice, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione.

Il giudice, qualora ritenga fondata la richiesta, ordina la pubblicazione e condanna la parte inadempiente al pagamento di una sanzione da 5.165 euro a 51.646 euro.

Il provvedimento di accoglimento deve essere pubblicato per estratto unitamente alla smentita o alla rettifica omessa, con le forme indicate nelle disposizioni che precedono. In caso di inottemperanza il responsabile è punito ai sensi dell'articolo 388, comma 2, codice penale.

Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le disposizioni di cui ai commi settimo, ottavo e nono si applicano anche nel caso di omessa rettifica nel termine o con le modalità di cui all'articolo 32-*quinquies* del testo unico dei servizi di media audiovisivi o radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, salvo che l'interessato abbia trasmesso la richiesta all'Autorità ai sensi del comma 3 dello stesso articolo"».

1.19

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

"Art. 13.

(Diffamazione a mezzo stampa)

Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, di testate giornalistiche *online* registrate ai sensi dell'articolo 5 o della radiotelevisione, si applica la pena della multa da 10.000,00 euro a 50.000,00 euro.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato la pena è aumentata fino alla metà.

Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.

Alla condanna consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale e, nell'ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del medesimo codice, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi.

L'autore dell'offesa nonché i soggetti di cui agli articoli 57 e 57-bis del codice penale non sono punibili se hanno pubblicato o diffuso, prima dell'esercizio dell'azione penale, proprie smentite o rettifiche idonee a riparare l'offesa ed eliminarne le conseguenze dannose, con le modalità di cui all'articolo 8.

Con la sentenza di condanna il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 596 e 597 del codice penale"».

Art. 2.**2.6**

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 57 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 57.*(Reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione)*

Fatta salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico, dell'agenzia di stampa, o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva o della testata giornalistica *online* registrata ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, risponde a titolo di colpa dei delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione, se omette di esercitare sul contenuto del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva o della testata giornalistica *online* registrata ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 da lui diretto il controllo necessario a impedire che con la pubblicazione, la trasmissione o la messa in rete siano commessi reati. La pena è ridotta di un terzo rispetto a quella prevista per il delitto commesso.

Non si applica la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista.

Il direttore o il vicedirettore responsabile di cui al primo comma, in relazione alle dimensioni organizzative e alla diffusione del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica *online* registrata ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, può delegare, con atto scritto avente data certa e accettato dal delegato, le funzioni di controllo a uno o più giornalisti professionisti idonei a svolgere le funzioni di controllo di cui al primo comma.

La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al direttore o il vicedirettore responsabile di cui al primo periodo in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite"».

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 105

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Orario: dalle ore 18,25 alle ore 18,35

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Martedì 14 gennaio 2020

Plenaria

65^a Seduta

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Di Stefano.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(1171) Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Minamata sul mercurio, con Allegati, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 giugno 2019.

Il presidente PETROCELLI, nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Il presidente PETROCELLI (*M5S*), relatore, illustra, quindi, l'emendamento 4.1, pubblicato in allegato, finalizzato ad aggiornare le date degli anni a cui vanno riferite le coperture finanziarie del provvedimento.

Verificata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone, quindi, in votazione l'emendamento 4.1, che risulta approvato.

Nessun senatore chiedendo di intervenire in sede di dichiarazione di voto, il presidente PETROCELLI, appurata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea

sul disegno di legge in titolo, così come modificato, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

AFFARI ASSEGNATI

Il futuro delle relazioni tra l'Italia e la Federazione russa (n. 47)

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Il Presidente PETROCELLI (*M5S*), relatore, ricorda che la Commissione aveva deciso di avviare lo svolgimento dell'Affare assegnato sul futuro delle relazioni tra l'Italia e la Federazione Russa all'inizio della corrente legislatura, ovvero il 1° agosto 2018, ottenendo, proprio in quella data, l'assenso della Presidente del Senato.

Dall'ottobre del 2018 fino a marzo del 2019, la Commissione ha, quindi, proceduto allo svolgimento di ben 17 audizioni informali, nella sede dell'Ufficio di Presidenza allargato a tutti i componenti, di esperti, accademici, giornalisti e rappresentanti diplomatici, acquisendo, in tal modo, una considerevole mole di informazioni e valutazioni sul tema in argomento.

Al termine di questo articolato ciclo di audizioni, una delegazione della Commissione stessa, composta dal Presidente e dai senatori Aimi e Ferrara, si è recata, dal 16 al 19 giugno 2019, a Mosca, dove ha avuto l'opportunità di interloquire con eminenti personalità italiane e russe.

È maturo, quindi, il tempo per pervenire all'elaborazione di un documento finale, sotto forma di schema di risoluzione, pubblicato in allegato, ai sensi dell'articolo 50 comma 2, del Regolamento, che sottopone all'attenzione dei commissari.

Si tratta di uno schema base di indirizzo per il Governo, che, peraltro, i commissari hanno avuto l'opportunità di visionare preventivamente, essendo stato loro trasmesso via *mail* dagli Uffici di Segreteria della Commissione, e che, conseguentemente, è suscettibile di possibili ed eventuali integrazioni o modificazioni.

Conclude esprimendo, tuttavia, l'auspicio che si possa pervenire all'approvazione di un testo condiviso da tutte le forze politiche presenti in Commissione.

Prende, quindi, la parola il senatore VESCOVI (*L-SP-PSd'Az*) per comunicare la presentazione, a nome del proprio Gruppo, di uno schema di risoluzione alternativa (*pubblicato in allegato*).

Si tratta, in sintesi, di un testo che, nel riproporre, essenzialmente, le tematiche indicate nello schema di risoluzione della maggioranza, mette l'accento soprattutto sull'azione e sull'interesse dell'Italia, piuttosto che dell'Unione europea, nei rapporti con la Russia.

Palesa, comunque, l'orientamento di giungere ad un atto di indirizzo il più possibile concordato, con ciò venendo incontro all'esigenza prospettata dal Presidente.

Il PRESIDENTE, nell'accogliere favorevolmente l'impostazione testé evocata dal senatore Vescovi, propone, quindi, di prevedere, per la settimana 27-31 gennaio, la convocazione di due apposite sedute dedicate, per l'appunto alla trattazione finale dell'atto in argomento.

Concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 47

La Commissione Affari esteri,

ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, e a conclusione dell’esame dell’Affare assegnato « Il futuro delle relazioni tra l’Italia e la Federazione Russa» (n. 47);

premessi che:

l’Affare assegnato ha consentito un’ampia riflessione sul tema del futuro delle relazioni tra l’Italia e la Federazione Russa nell’ambito dell’attuale scenario geopolitico;

l’attività istruttoria, sia attraverso le audizioni e i documenti acquisiti in tale sede, sia attraverso la missione svolta in Russia, ha permesso di approfondire il quadro politico di riferimento e le problematiche in atto;

le audizioni hanno coinvolto rappresentanti di qualificati istituti di ricerca e di riviste di geopolitica quali l’Istituto Affari Internazionali (IAI), il Centro Studi Internazionali (Ce.S.I.), l’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI), la rivista italiana di geopolitica «Limes», l’Osservatorio sulla «Sicurezza Internazionale» dell’Università LUISS, il *think tank* «Nodo di Gordio», l’istituto «Triageduepuntozero», il Presidente della Società Italiana per la Organizzazione Internazionale (SIOI), la Federazione italiana diritti umani (FIDU), rappresentanti di importanti realtà produttive e di analisi economica del nostro Paese, quali Confindustria, Eni S.p.A, ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, esperti di questioni geopolitiche, giornalisti ed editorialisti di rilevanti testate nazionali, oltre l’Ambasciatore della Federazione Russa in Italia e il Vice Presidente del Comitato Affari esteri del Consiglio della Federazione Russa;

la missione svolta in Russia, in particolare, oltre a fornire ulteriori e importanti elementi di conoscenza circa la volontà russa di contribuire a superare l’attuale fase di instabilità nelle relazioni internazionali al fine di ripristinare condizioni favorevoli allo sviluppo di un partenariato rafforzato con l’Italia e con la stessa Unione europea, ha confermato l’importanza della diplomazia parlamentare quale strumento di rafforzamento dei rapporti bilaterali e di stimolo alle politiche governative;

considerato che:

l’Italia e la Federazione Russa sono legate da tradizionali sentimenti di vicinanza e di amicizia, che affondano le loro storiche radici an-

che nel terreno culturale e religioso, e i loro rapporti bilaterali sono sempre stati improntati al dialogo e al reciproco rispetto;

nell'ambito dei capisaldi della sua proiezione internazionale, saldamente ancorati alle prospettive dell'integrazione europea e della *partnership* euro-atlantica, l'Italia, nel corso degli anni, ha saputo aprire spazi di cooperazione economica ed energetica con la Russia, cercando, al contempo, di coinvolgere Mosca nel dialogo sulla sicurezza europea e la *governance* internazionale;

la dimensione economica ed energetica costituisce da tempo una delle principali direttrici delle relazioni bilaterali, particolarmente penalizzata a seguito dell'adozione da parte dell'Unione europea delle misure sanzionatorie conseguenti all'annessione della penisola di Crimea e delle conseguenti contro-sanzioni russe;

l'Italia, nel rispetto del regime sanzionatorio, sta favorendo l'intensificarsi delle relazioni commerciali con la Russia, nella convinzione che le sanzioni rappresentino uno strumento e non un fine dell'azione politica e che il rafforzamento delle *partnership* economiche costituisca un contributo alla pace ed alla stabilità dell'Europa e all'apertura di ambiti negoziali e di confronto per la ricerca di soluzioni politiche alle perduranti situazioni di violazione della legalità internazionale;

la sottoscrizione e la successiva entrata in vigore dell'Accordo di partenariato e di cooperazione (APC) quale base giuridica delle relazioni bilaterali tra l'Unione europea e la Russia ha visto l'Italia fra i più attivi promotori, nel presupposto che il consolidamento delle relazioni economiche e politiche con Mosca, avrebbe potuto contribuire a mitigare i rischi di una rivalità geopolitica tra le due realtà istituzionali e a consolidare le prospettive di pace, di stabilità, di sicurezza e di benessere per tutti i cittadini europei;

nell'ambito dei rapporti fra l'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord (NATO) e la Federazione Russa, dall'Atto fondatore sulle mutue relazioni, la cooperazione e la sicurezza, stipulato nel 1997, all'adesione di Mosca al Consiglio di Partenariato Euro-Atlantico (EAPC) avvenuta nel 1994, i diversi governi italiani succedutisi nel tempo hanno sostenuto con coerenza ogni sforzo utile a rafforzare le prospettive di cooperazione e di dialogo con Mosca, fino all'istituzione del Consiglio NATO – Russia con la Dichiarazione di Roma del 2002 che rappresenta tuttora l'assise privilegiata di discussione e confronto su tematiche di interesse comune;

ricordato che:

le difficoltà crescenti intervenute nei rapporti fra i Paesi occidentali e la Russia nel corso degli ultimi anni, poi del tutto compromessi a seguito dell'annessione della Crimea nel 2014, sono tuttavia ascrivibili anche a talune reciproche diffidenze che hanno ostacolato il dialogo e la mutua comprensione, contribuito ad accrescere i fattori divisivi, alimentato la percezione russa di marginalizzazione e subalternità da parte occidentale

ed impedito il consolidamento di un pragmatico partenariato economico e strategico con Mosca;

in relazione ad alcuni Paesi della regione del cosiddetto *common neighbourhood*, ed in particolare con riferimento alla Georgia ed all'Ucraina, alcune scelte maturate in seno alla NATO ed all'Unione europea hanno contribuito al deterioramento dei rapporti con Mosca, concorrendo ad incrinare il clima di collaborazione internazionale instaurato in precedenza;

la NATO, dopo aver ribadito la sua volontà di non riconoscere l'annessione della Crimea e sottolineato al contempo di non poter più considerare la Russia come proprio *partner*, è impegnata dal 2014 in un'azione di rafforzamento della sua presenza militare nei Paesi baltici ed in Polonia con funzioni di deterrenza, ma ha mantenuto attivo il dialogo politico con Mosca proprio mediante il Consiglio NATO-Russia;

l'Italia ha sempre manifestato un atteggiamento prudente in relazione al possibile coinvolgimento delle repubbliche ex sovietiche nelle strutture organizzative euro-atlantiche, auspicando l'adozione di atteggiamenti più improntati al dialogo ed al continuo confronto con la Russia;

tenuto conto che:

le sanzioni sugli scambi economici con la Federazione Russa in determinati settori, adottate dall'Unione europea nel 2014 e prorogate da ultimo fino al 31 luglio 2020, sono finalizzate al pieno rispetto degli accordi di Minsk firmati il 12 febbraio 2015;

l'efficacia di tali misure sanzionatorie, se non in termini di deterrenza, appare ad oggi in discussione in considerazione del fatto che, pur essendosi ridotto il livello di violenza in particolare nella regione del Donbass, gli accordi di Minsk restano largamente inattuati per responsabilità plurali;

al sistema sanzionatorio di natura economica, l'Unione europea ha sommato ulteriori misure restrittive a carattere diplomatico – come l'esclusione della Federazione Russa dal novero dei Paesi del G8, l'interruzione del suo percorso di adesione all'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) e all'Agenzia internazionale per l'energia (IEA), nonché la sospensione dei regolari vertici bilaterali – che hanno determinato un ulteriore restringimento degli spazi e delle possibilità di dialogo e di confronto costruttivi;

le misure collaterali adottate con modalità ultronee, come il congelamento degli investimenti della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) a favore delle piccole e medie imprese russe, ed in generale la sospensione di nuove operazioni di finanziamento in Russia da parte della Banca europea per gli investimenti (BEI), rischiano di ostacolare non solo lo sviluppo di solidi rapporti economici fra aziende dei settori privati della Federazione Russa e dei Paesi membri dell'Unione europea, ma anche le possibilità di crescita del confronto fra le società civili delle due realtà, necessaria premessa per la ripresa del dialogo a livello politico;

gli spazi di dialogo a livello parlamentare si sono ulteriormente ridotti a causa della decisione del Parlamento europeo di interrompere dal 2014 le relazioni interparlamentari con l'Assemblea federale russa, con l'unica eccezione della delegazione presso la commissione parlamentare di cooperazione bilaterale;

la valutazione complessiva del sistema sanzionatorio deve tenere conto che dalla sua introduzione non si sono determinati effettivi elementi di discontinuità in relazione alle possibilità effettive di ripristino della legalità internazionale;

il mantenimento di un rigido schema sanzionatorio nei confronti della Federazione Russa, lungi dal facilitare la ripresa del dialogo e la ricerca di soluzioni diplomatiche condivise alle violazioni del diritto internazionale perpetrate, rischia di alimentare un approccio pragmatico da parte degli Stati membri dell'Unione europea nei confronti di Mosca che, a ben vedere, indebolisce la capacità della stessa Unione europea di incidere efficacemente nello scenario internazionale;

valutato altresì che:

fino al 2014 l'Unione europea e la Russia avevano sviluppato un partenariato strategico che interessava, tra gli altri, gli ambiti relativi al commercio, all'economia, all'energia, ai cambiamenti climatici, alla ricerca, all'istruzione, alla cultura ed alla sicurezza, incluse la lotta al terrorismo, la non proliferazione nucleare e la risoluzione del conflitto in Medio Oriente;

il superamento dell'attuale scenario di tensioni geopolitiche e di lesione del diritto internazionale discende dalla possibilità di favorire il ripristino di condizioni favorevoli alla ripresa di un dialogo articolato e strategico in primo luogo fra l'Unione europea e la Federazione Russa, scevro da pregiudizi e fraintendimenti, pienamente rispettoso dei principi che informano la comunità internazionale e dei principi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite del 1945, dall'atto finale di Helsinki del 1975 e dalla Carta di Parigi dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) del 1990;

l'Unione europea e la Federazione Russa avrebbero tutto l'interesse a costruire le condizioni per una solida cooperazione economica bilaterale, fondata sulla stabilizzazione delle frontiere continentali e sulla garanzia di neutralità dell'Ucraina, premessa per un impegno condiviso a favore della sicurezza e della lotta contro la criminalità e il terrorismo internazionali, nonché per affrontare in modo sinergico le sfide globali del cambiamento climatico, dell'ambiente e della sicurezza energetica;

le tensioni e gli scontri attualmente persistenti fra l'Unione europea e la Federazione Russa non sono nell'interesse delle due Parti, giacché rinnovate divisioni continentali rischiano di compromettere la sicurezza di entrambe le realtà territoriali;

la Russia è il principale fornitore esterno di gas naturale dell'Unione europea e che l'energia continua a svolgere un ruolo centrale e strategico nelle relazioni bilaterali;

l'Unione europea stessa, come evidenziato dalla risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2019 sullo stato delle relazioni politiche bilaterali, pur auspicando il ripristino delle condizioni di legalità internazionale, continua ad essere disponibile ad un partenariato rafforzato e al dialogo con la Federazione Russa, nonché alla ripresa di relazioni di piena cooperazione, una volta che le autorità russe si siano conformate ai loro obblighi internazionali e giuridici;

fra i cinque principi guida posti alla base dei rapporti tra Unione europea e Federazione Russa, il Consiglio Affari esteri del marzo 2016 ha incluso la necessità di un dialogo selettivo con la Russia su questioni di interesse per l'Unione europea, nonché di un impegno nell'ambito dei contatti interpersonali a sostenere la società civile russa;

è interesse di tutti contribuire anche al ripristino della piena collaborazione tra l'Unione europea, gli Stati membri e la Russia nell'ambito delle organizzazioni internazionali e multilaterali di cui la stessa Federazione Russa è tuttora Parte, inclusi il Consiglio d'Europa e l'OSCE;

dalla ripresa di un dialogo fattivo ed articolato con Mosca e tra i diversi attori coinvolti negli scenari di instabilità del quadro internazionale nell'Europa orientale, potrebbero concretamente derivare possibili sviluppi per una risoluzione pacifica delle tensioni e dei conflitti in corso;

è interesse condiviso dell'Italia e della Federazione Russa la costruzione di un'area di sicurezza dal Mediterraneo al Caucaso che contribuisca al rafforzamento degli scambi economici e alla stabilizzazione politica dell'intero quadro regionale;

la Russia costituisce tuttora un *partner* essenziale, per l'Italia e per l'Unione europea stessa, per la soluzione delle crisi regionali e per la stabilità del Medio Oriente e dell'area del Mediterraneo, nonché per una più efficace azione di collaborazione nei settori strategici dell'economia, dell'energia, della lotta ai cambiamenti climatici, della tutela delle minoranze religiose cristiane, della sicurezza, anche cibernetica, nonché per il contrasto al terrorismo internazionale e alle organizzazioni criminali transnazionali;

impegna il Governo:

a promuovere, nell'ambito dell'Unione europea, ed in stretto raccordo con gli altri Stati membri, un ripensamento complessivo delle relazioni con la Federazione Russa, funzionale alla ripresa di un dialogo bilaterale strutturato, all'ampliamento degli spazi di cooperazione costruttiva, al ripensamento del sistema sanzionatorio e all'adozione di provvedimenti mirati che non mortifichino la società civile russa e la ripresa degli scambi commerciali bilaterali;

a contribuire alla costruzione di un nuovo approccio da parte dell'Unione europea nei confronti della Federazione Russa in materia di politica estera e di sicurezza, maggiormente aderente agli interessi ed alle esigenze di sicurezza dell'intero continente, nel pieno rispetto del diritto internazionale e dei principi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite del 1945, dall'atto finale di Helsinki del 1975 e dalla Carta di Parigi dell'Or-

ganizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) del 1990;

a moltiplicare gli sforzi diplomatici per favorire, a tutti i livelli, la piena ripresa del dialogo fra i Paesi occidentali e la Federazione Russa, agevolando al contempo la partecipazione attiva ai tavoli di confronto sull'Ucraina e sulla Georgia;

ad aumentare il peso della propria presenza nell'ambito delle strutture decisionali della NATO, ed in particolare in relazione alle principali questioni strategiche ed alle prospettive di un allargamento dell'Organizzazione non ostile agli interessi russi, favorendo l'adozione di misure volte ad alimentare un clima di maggiore fiducia reciproca con la Federazione Russa, e di dialogo improntato alla trasparenza ed alla prevedibilità;

a sostenere ogni iniziativa adottata in senso all'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) utile a favorire la piena attuazione degli Accordi di Minsk;

a contribuire, anche in sede di Consiglio di Europa, alla ripresa dei dialoghi tra la Federazione Russa e, rispettivamente, l'Ucraina e la Georgia;

a farsi promotore di iniziative volte ad incoraggiare la Federazione Russa a manifestare segnali di disponibilità in direzione del ripristino delle condizioni della legalità internazionale;

a porre le basi per il rilancio, a livello bilaterale, di un dialogo articolato e strategico con la Federazione Russa nei settori di reciproco interesse;

ad inaugurare una nuova stagione di apertura alla società civile russa, agevolando le condizioni per favorire la conoscenza reciproca, a partire dai settori linguistico, delle università e turistico e a promuovere ogni iniziativa utile a favorire gli scambi culturali;

a facilitare la crescita dell'interscambio economico bilaterale con la Federazione Russa, anche nei settori più colpiti dalle contro-sanzioni russe, pur nel rispetto delle decisioni assunte nell'ambito delle organizzazioni internazionali di cui il nostro Paese è Parte;

a favorire la ripresa delle attività economiche fra le piccole e medie imprese dei due Paesi, quale fattore imprescindibile di crescita e di stabilità;

a verificare le condizioni per consentire il ripristino degli investimenti della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) a favore delle piccole e medie imprese russe.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAI SENATORI IWOBI, VESCOVI E LUCIDI SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 47

La Commissione Affari esteri,

ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, e a conclusione dell’esame dell’Affare assegnato «Il futuro delle relazioni tra l’Italia e la Federazione Russa» (n. 47);

premessi che:

l’Affare assegnato ha consentito un’ampia riflessione sul tema del futuro delle relazioni tra l’Italia e la Federazione Russa nell’ambito dell’attuale scenario geopolitico;

l’attività istruttoria, sia attraverso le audizioni e i documenti acquisiti in tale sede, sia attraverso la missione svolta in Russia, ha permesso di approfondire il quadro politico di riferimento e le problematiche in atto;

le audizioni hanno coinvolto rappresentanti di qualificati istituti di ricerca e di riviste di geopolitica quali l’Istituto Affari Internazionali (IAI), il Centro Studi Internazionali (Ce.S.I.), l’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI), la rivista italiana di geopolitica «Limes», l’Osservatorio sulla «Sicurezza Internazionale» dell’Università LUISS, il *think tank* «Nodo di Gordio», l’istituto «Triageduepuntozero», il Presidente della Società Italiana per la Organizzazione Internazionale (SIOI), la Federazione italiana diritti umani (FIDU), rappresentanti di importanti realtà produttive e di analisi economica del nostro Paese, quali Confindustria, Eni S.p.A, ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, esperti di questioni geopolitiche, giornalisti ed editorialisti di rilevanti testate nazionali, oltre l’Ambasciatore della Federazione Russa in Italia e il Vice Presidente del Comitato Affari esteri del Consiglio della Federazione Russa;

la missione svolta in Russia, in particolare, oltre a fornire ulteriori e importanti elementi di conoscenza circa la volontà russa di contribuire a superare l’attuale fase di instabilità nelle relazioni internazionali al fine di ripristinare condizioni favorevoli allo sviluppo di un partenariato rafforzato con l’Italia e con la stessa Unione europea, ha confermato l’importanza della diplomazia parlamentare quale strumento di rafforzamento dei rapporti bilaterali e di stimolo alle politiche governative;

considerato che:

in tema di relazioni istituzionali:

l'Italia e la Federazione Russa sono legate da tradizionali sentimenti di vicinanza e di amicizia, che affondano le loro storiche radici anche nel terreno culturale e religioso, e i loro rapporti bilaterali sono sempre stati improntati al dialogo e al reciproco rispetto;

i due Paesi hanno sviluppato storicamente un forte legame culturale e istituzionale che si è protratto nel corso dei secoli, superando le complicate dinamiche della politica internazionale e i diversi assetti istituzionali presenti;

nel 1711 viene inaugurato il primo consolato russo nella penisola italiana, e il secondo nel mondo, presso la Repubblica di Venezia;

nel 1960 l'Italia fu il primo Paese all'interno del blocco occidentale ad inviare il proprio Capo di Stato a Mosca dall'inizio della Guerra Fredda, dando il via a una serie di accordi commerciali di grande importanza strategica;

in seguito alla dissoluzione dell'Unione Sovietica del 1991, e all'immediato riconoscimento dell'Italia della Federazione Russa come soggetto di pieno diritto internazionale e successore, tra gli altri, dell'Unione Sovietica, i rapporti tra Roma e Mosca si sono sviluppati in maniera costante;

nel 1994 è stato firmato il «Trattato di Amicizia e Cooperazione tra la Federazione Russa e la Repubblica Italiana», e nel 1998 il «Piano d'azione nelle relazioni tra la Federazione Russa e la Repubblica Italiana»;

gli anni '90, dopo aver superato la crisi economica derivante dalla dissoluzione del sistema sovietico, hanno visto la Federazione Russia tornare protagonista sullo scenario internazionale, in particolar modo nei territori del cosiddetto spazio post-sovietico, comprendente l'Europa Orientale e la regione del Caucaso;

il ritrovato attivismo politico della Russia coincide con la volontà di tornare ad esercitare la propria influenza sugli Stati del cosiddetto «estero vicino», cioè sui Paesi ex sovietici impegnati in un processo di *state building* e di transizione verso un'economia di mercato;

il timore della perdita di influenza nei confronti degli Stati ex satelliti a vantaggio delle istituzioni atlantiche, unito alle conflittualità emerse all'interno di questi Stati, ha comportato per la Russia l'adozione della strategia conosciuta come «politica dell'instabilità controllata», per implementare il proprio peso nella regione;

in questo contesto l'Italia si è sempre contraddistinta per ricercare il coinvolgimento russo nei meccanismi formali di cooperazione con l'Alleanza Atlantica;

durante gli anni 2000, la crescente assertività russa sul piano regionale, ha comportato un aumento delle difficoltà di integrazione nelle strutture di sicurezza euro-atlantiche, e conseguentemente un aumento delle tensioni con il blocco occidentale; l'Italia ha continuato a svolgere un ruolo di intermediazione tra la Federazione Russa e l'Alleanza Atlantica,

come evidenziato dalla firma dell'atto di istituzione del Consiglio Nato-Russia avvenuta nel nostro Paese, il 28 maggio del 2002, nella base militare di Pratica di Mare;

nella seconda metà del primo decennio del 2000, in particolar modo nel 2008, la contrapposizione tra gli interessi atlantici e quelli russi si è palesata in diverse situazioni, da una parte nel processo di indipendenza del Kosovo, fortemente avversato da Mosca, e dall'altra a seguito dell'intervento militare russo in Georgia;

l'Italia, nonostante i divergenti interessi geopolitici del caso, e fermo restando il pieno appoggio alla comunità internazionale sia sul riconoscimento del Kosovo sia nella ferma condanna all'azione militare russa in Georgia, ha continuato a ricercare la via del dialogo con Mosca, e l'iniziale politica «di reset» nei confronti della Russia promossa ad inizio del primo mandato da Obama, sembrava favorire una potenziale fase di dialogo e cooperazione;

l'instabilità interna in Ucraina nel 2014, con lo scoppio della così conosciuta «Euromaidan», cioè una serie di manifestazioni svoltesi principalmente a Kiev, di carattere fortemente anti governativo, ha causato una nuova frizione nei rapporti tra il blocco occidentale e la Federazione Russa, che aveva nel presidente ucraino Yanukovich uno dei maggiori alleati;

alle dimissioni di Yanokovich, la Federazione Russa ha risposto con l'annessione della penisola di Crimea, e con il sostegno a milizie filo-russe nelle regioni di Donetsk e Lugansk, che autoproclamavano la nascita di Repubbliche separatiste che non riconoscevano il nuovo governo di Kiev;

le vicende appena descritte provocano una netta frattura tra l'Alleanza Atlantica e l'Unione europea nei confronti della Russia, che comportano la sospensione del Consiglio Nato-Russia e l'implementazione di misure sanzionatorie varate dall'Unione europea contro la Federazione Russa (riguardanti sanzioni diplomatiche ed economiche, misure restrittive personali, restrizioni a relazioni e cooperazione economica), e segnano un nuovo minimo storico tra i rapporti con Mosca dalla fine della Guerra Fredda;

alle misure sanzionatorie varate dall'Unione europea, la Federazione Russa ha risposto con un regime di contro-sanzioni, in particolare in tema di settore alimentare, sfavorendo l'importazione di prodotti dall'Unione europea;

l'Italia partecipa al regime sanzionatorio varato in sede europea, votando insieme ai *partner* per la proroga delle sanzioni sino al raggiungimento degli obiettivi dell'accordo di pace di Minsk;

al contempo l'Italia, pur mantenendo saldo il rispetto dei patti stretti con la Nato e con l'Unione europea, è scettica sull'effettiva utilità delle sanzioni e continua a ricercare il dialogo con le istituzioni russe, come dimostrano i diversi incontri bilaterali tra esponenti parlamentari e governativi dal 2015 ad oggi;

in tema di relazioni economiche:

l'Italia e la Russia presentano caratteristiche che hanno reso le relazioni economiche e commerciali tradizionalmente ottimi, data la complementarietà della struttura economica e dei bisogni dei due Paesi;

i rapporti commerciali tra l'Italia e la Federazione Russa si sono sempre dimostrati floridi, anche in periodo di Guerra Fredda, grazie al processo di cooperazione industriale trainato dalla Fiat e dall'Eni;

superato il crollo dell'Unione Sovietica, con conseguente periodo di stagnazione economica della Federazione Russa, sin dai primi anni 2000 l'interscambio commerciale tra i due Paesi è cresciuto, arrivando a toccare la cifra *record* di 30 miliardi nel 2013;

le dinamiche geopolitiche avvenute in Ucraina dal 2014 in poi, come scritto in precedenza, hanno causato l'implementazione delle sanzioni europee e delle contro-sanzioni russe, che hanno avuto un notevole impatto sull'interscambio commerciale tra l'Italia e la Federazione Russa, con variazioni tra i 10 e i 20 punti percentuali annuali rispetto al 2013;

in particolare, le contro-sanzioni russe relative al reparto agroalimentare, che vietano le importazioni di prodotti alimentari, ha causato una contrazione dell'*export* alimentare italiano del 28 per cento rispetto al 2013, con un valore assoluto che è calato da 1 miliardo e 69 milioni di euro pre-crisi ai 768 milioni del 2017;

unito al diretto calo dell'esportazione italiana, si è assistito a un incremento delle pratiche di falsificazione, ovvero di imitazione di prodotti alimentari «Made in Italy», che ledono la credibilità e provocano un danno di immagine al settore agroalimentare italiano;

è importante sottolineare, al contempo, di come il dato della diminuzione dell'*export* italiano in Russia vada analizzato anche relativamente a una evidente contrazione del rublo e della capacità di spesa della Federazione Russa, dovuta alla crisi economica che ha colpito i Paesi maggiormente dipendenti dall'esportazione di materie prime;

in tema di relazioni energetiche:

il rapporto tra Italia e Mosca è solido sin dalla Guerra Fredda, quando in Unione Sovietica, alla morte di Stalin, seguì un cambio di dottrina strategica, che passò da quella della guerra inevitabile alla cosiddetta «coesistenza pacifica»;

in questo quadro l'Italia ha iniziato, sin dalla fine degli anni '50, una stretta cooperazione energetica con l'Unione Sovietica, sia per quanto riguarda il settore petrolifero sia riguardante quello del gas naturale;

le stabili relazioni energetiche sono continuate nei decenni, resistendo in momenti di elevata conflittualità del sistema internazionale dovuti alla contrapposizione tra il blocco occidentale e quello sovietico, e continuando anche al momento della dissoluzione dell'URSS e alla nascita della Federazione Russa;

Mosca, ancora oggi, rappresenta il quarto fornitore di petrolio per l'Italia, e il primo per quanto riguarda l'importazione di gas naturale;

specificatamente al gas naturale, che è il principale combustibile nel settore energetico italiano, rappresentando circa il 36 per cento del totale dell'approvvigionamento di energia primaria del nostro Paese, il livello di dipendenza dell'Italia dai Paesi esteri supera il 90 per cento, e la Russia fornisce circa il 40 per cento del gas importato;

questo dato assume maggiore rilevanza considerando che la seconda regione per approvvigionamento di gas relativa alle importazioni italiane è quella del Nord Africa, in particolare dai Paesi Algeria e Libia, che rappresenta un'area dalle incerte dinamiche politiche ed economiche;

anche a livello continentale, la Russia rappresenta il primo Paese esportatore di gas nei confronti dell'Unione europea, e specialmente negli Stati est europei raggiunge percentuali superiori al 75 per cento;

il mercato di gas europeo sarà ancora più dipendente dalle importazioni da Paesi extraeuropei, raggiungendo nel 2040 la quota dell'88 per cento di dipendenza da gas importato, e la più accreditata risorsa per sopperire alla crescente domanda di gas naturale è rappresentata da un incremento della quota russa, oltre che alle ipotesi di accrescere l'importazione di gas naturale liquido dal Qatar e dagli Stati Uniti;

in tema di sicurezza, contrasto al terrorismo e contesto internazionale:

la Federazione Russa gioca un ruolo principale in due scenari, quello mediorientale e quello nord africano, che risultano prioritari anche per l'agenda estera dell'Italia;

dal 2015 la Federazione Russa agisce direttamente nel conflitto siriano, da una parte a difesa dello storico alleato Assad e dall'altra in contrasto all'azione delle milizie jihadiste legate alla galassia dello Stato Islamico e di Al Qaeda;

la decisione di intervenire direttamente in uno scenario di guerra come quello siriano è stata mutuata da Mosca a seguito di un processo di disimpegno degli Stati Uniti dalla regione mediorientale, che ha portato la Russia a passare da una politica estera di sostanziale non coinvolgimento in Medio Oriente, perpetrata negli anni della crisi in Iraq post-2003 e al dilagare dell'estremismo jihadista nella regione, a una netta inversione di marcia in termini di impegno militare e diplomatico;

dall'inizio dell'intervento in Siria, la Russia ha condotto oltre 30.000 missioni di combattimento sul territorio, impiegando circa 5000 uomini, e contribuendo in maniera decisiva alla tenuta del regime di Assad e all'epilogo della guerra interna al Paese, oltre che ad aver giocato un ruolo fondamentale, in coabitazione con la coalizione internazionale a guida statunitense, nella sconfitta territoriale dello Stato Islamico;

al contempo, la Russia ha rafforzato il proprio potere diplomatico nella regione mediorientale, tessendo una solida alleanza di interessi con l'Iran e la Turchia, Paesi con i quali ha dato il via a una serie di *round* negoziali sul futuro politico della Siria;

in Nord Africa, la Russia gioca un ruolo chiave nella partita libica, grazie all'influenza esercitata nei confronti del generale Haftar, e indiret-

tamente alla vicinanza con l'Egitto, attore primario per la scalata di Haftar a Tobruk;

il 4 aprile 2019 le forze vicine ad Haftar hanno lanciato un'offensiva verso Tripoli, con l'obiettivo di conquistare la capitale, causando una guerra di posizione per lo più combattuta a sud di Tripoli che ha provocato una nuova *escalation* di violenza nel Paese;

secondo l'Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari umanitari (Ocha), il numero degli sfollati causati dall'offensiva di Haftar si avvicina alle 100.000 unità;

la stabilizzazione della Libia è un tema prioritario nell'agenda della politica estera italiana, in quanto Paese importante per l'approvvigionamento energetico, con l'Italia che ha circa il 70 per cento dei suoi interessi energetici nella regione della Tripolitania, controllata da Serraj e attualmente teatro dell'offensiva lanciata da Haftar;

al contempo la Libia è un Paese centrale nella gestione dei flussi migratori che coinvolgono il settore centrale del Mediterraneo;

unitamente a queste due motivazioni, risulta prioritario stabilizzare il Paese Nordafricano anche ai fini di sicurezza e contrasto al terrorismo, posto che i processi di radicalizzazione e la conseguente espansione territoriale delle principali sigle jihadiste sono facilitati in contesti di estrema instabilità;

una reale stabilizzazione della Libia, fermo restando il netto sostegno italiano al processo Onu e al primo ministro del Governo di accordo nazionale Fayez Serraj, deve passare per un coinvolgimento dei principali attori locali, al fine di garantire al Paese nordafricano uno sviluppo e una stabilità politica e territoriale di lungo termine, e un immediato stop delle violenze interne;

le tensioni dovute alla violazione del diritto internazionale in Crimea, e il conseguente raffreddamento dei rapporti tra l'Alleanza Atlantica e le Istituzioni europee nei confronti della Federazione Russa, ha accelerato la cosiddetta «*partnership* strategica globale» tra Russia e Cina, specialmente in campo militare ed energetico;

in tema militare, è opportuno sottolineare che la Federazione Russa negli ultimi anni ha registrato una notevole contrazione della spesa militare, in termini assoluti quantificabile in oltre 17 miliardi di dollari, che l'ha portata a scendere dalla terza alla sesta posizione nella classifica dei Paesi per spese per la difesa, con una spesa assoluta di circa 60 miliardi di dollari, in luogo di un contesto internazionale che al contrario registra un aumento complessivo della spesa militare, con un *trend* di crescita simile a quello a cui si è assistito negli anni della Guerra Fredda;

impegna il Governo:

nell'ambito dei capisaldi della proiezione internazionale italiana, saldamente ancorati alle prospettive dell'integrazione europea e della *partnership* euro-atlantica, a mantenere un dialogo bilaterale strutturato con la Federazione Russa, che comprenda un'ampia agenda strategica per i due Paesi e che miri all'ampliamento degli attuali spazi di cooperazione;

a contribuire, in sede europea, allo sviluppo di un dialogo volto a stabilire la costruzione di un nuovo approccio dell'Unione europea nei confronti della Federazione Russa, che persegua gli interessi e le esigenze dell'intero continente e che operi all'interno dei principi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite del 1945, dell'atto finale di Helsinki del 1975 e dalla Carta di Parigi dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) del 1990;

in sede Nato, a promuovere il mantenimento del dialogo all'interno del Consiglio NATO-Russia (NRC), con l'obiettivo di tornare a un livello di collaborazione preesistente alla crisi ucraina del 2014, che si basi sugli obiettivi e i principi della Legge istitutiva sulle relazioni reciproche, la cooperazione e la sicurezza tra la NATO e la Federazione russa del 1997;

ad inaugurare una nuova stagione di apertura alla società civile russa, agevolando le condizioni per favorire la conoscenza reciproca, a partire dal settore linguistico, delle università e turistico, e a promuovere ogni iniziativa utile a favorire gli scambi culturali;

a sostenere, in merito alla situazione in Ucraina, ogni iniziativa adottata in senso all'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) utile a favorire la piena attuazione degli Accordi di Minsk;

a portare in Europa, un dibattito costruttivo sul futuro delle sanzioni nei confronti della Federazione Russa, che possa portare a una revisione dell'intero apparato sanzionatorio e delle conseguenti contro-sanzioni russe, nocive per interi settori dell'economia italiana;

a mantenere e sviluppare, in un momento delicato per l'andamento dell'economia globale, i rapporti commerciali con la Federazione Russa che riguardino settori di reciproco interesse strategico;

riguardo la crisi libica, all'interno del piano Onu per il Paese, a trovare una sponda nella Federazione Russa per accelerare il processo di cessate il fuoco, interrompendo l'offensiva di Haftar nella zona di Tripoli, e continuando a promuovere iniziative che portino ad un'effettiva stabilizzazione della Libia;

ad alimentare un clima che favorisca, in materia di contrasto al terrorismo, dato il ruolo della Russia nei principali teatri di guerra in Medio Oriente, sforzi diplomatici di cooperazione tra le istituzioni euro-atlantiche e la Federazione Russa per sconfiggere definitivamente la minaccia del terrorismo internazionale, e per pianificare una strategia strutturata nei confronti del fenomeno dei *Foreign Fighters*.

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1171**

Art. 4.

4.1

IL RELATORE

Sostituire il primo comma con il seguente:

«1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a euro 482.660 per l'anno 2020, a euro 440.000 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2021 e a euro 452.660 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)

Martedì 14 gennaio 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 93

Presidenza della Vice Presidente
MONTEVECCHI

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 15,30

*AUDIZIONE INFORMALE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO
PER LE FONDAZIONI LIRICO-SINFONICHE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI
PIANI DI RISANAMENTO DELLE FONDAZIONI LIRICO-SINFONICHE*

Plenaria

132^a Seduta

Presidenza della Vice Presidente
MONTEVECCHI

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor
Raffaele Mantegazza, pedagoga, e la professoressa Mariangela Treglia,
psicoterapeuta.*

La seduta inizia alle ore 15,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, e

che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per la procedura informativa all'ordine del giorno che sta per iniziare.

La PRESIDENTE avverte inoltre che sarà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'impatto del digitale sugli studenti, con particolare riferimento ai processi di apprendimento: audizione del professor Raffaele Mantegazza, pedagogista e della professoressa Mariangela Treglia, psicoterapeuta

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 27 novembre.

La PRESIDENTE introduce l'audizione del professor Raffaele Mantegazza.

Ha quindi la parola il professor MANTEGAZZA, che svolge il suo intervento.

La PRESIDENTE, considerato l'imminente inizio della seduta dell'Assemblea, propone di sospendere la seduta e di riprenderla al suo termine.

Conviene la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 15,55, riprende alle ore 16,25.

Intervengono per porre quesiti i senatori Bianca Laura GRANATO (M5S) e MARILOTTI (M5S).

Risponde il professor MANTEGAZZA.

La PRESIDENTE congeda e ringrazia il professor Mantegazza e introduce l'audizione della professoressa Mariangela Treglia.

Ha quindi la parola la professoressa TREGLIA, che svolge il suo intervento.

Intervengono per porre quesiti le senatrici VANIN (M5S) e GRANATO (M5S) e la presidente MONTEVECCHI (M5S).

Risponde la professoressa TREGLIA.

La PRESIDENTE ringrazia la professoressa Treglia e dichiara conclusa l'audizione. Comunica inoltre che le documentazioni acquisite nell'audizione odierna saranno rese disponibili per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La PRESIDENTE comunica che, nel corso dell'audizione odierna svolta in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, il Commissario straordinario del Governo, avvocato Gianluca Sole, ha consegnato una documentazione sullo stato di attuazione dei piani di risanamento delle Fondazioni lirico-sinfoniche, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 17,35.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 14 gennaio 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 128

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 11,35 alle ore 12,50

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI AGRICOLE E DEGLI ORGANISMI DELLA COOPERAZIONE IN RELAZIONE ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 878 (PRODOTTI AGROALIMENTARI DA FILIERA CORTA)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 129

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 12,50 alle ore 13,35

AUDIZIONE INFORMALE DEL PROFESSOR VALTER BOERO E DEL PROFESSOR DAVIDE SPADARO DELL'UNIVERSITÀ DI TORINO IN RELAZIONE ALL'AFFARE ASSEGNATO N. 147 (AFFARE SUL FENOMENO DELLA COSIDDETTA «MORIA DEL KIWI»)

Plenaria**92^a Seduta**

Presidenza del Presidente

VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali L'Abbate.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REDIGENTE

(810) MOLLAME ed altri. – *Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo*

(918) TARICCO ed altri. – *Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo*

(933) BERGESIO ed altri. – *Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell'8 gennaio.

Il presidente VALLARDI ricorda che nella precedente seduta è stata presentata una proposta di testo unificato, diretta a raccogliere i principali elementi comuni dei tre disegni di legge. Tale testo unificato è stato quindi assunto quale base per il seguito dell'esame. Si è convenuto altresì di rinviare alla seduta odierna la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti al predetto testo.

Il senatore TARICCO (PD) ricorda che, in sede di Ufficio di Presidenza, era stato ipotizzato come termine per la presentazione degli emendamenti mercoledì 22 gennaio. Tuttavia, considerato che la prossima settimana non sono previste sedute in vista della scadenza elettorale regionale, ritiene sarebbe più opportuno posticipare tale termine alla settimana successiva.

Dopo una richiesta di rinviare il termine alla settimana successiva avanzata dalla senatrice FATTORI (Misto), a cui replica il senatore TARICCO (PD), il presidente VALLARDI propone di fissare il termine

per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al testo unificato per il giorno 29 gennaio, alle ore 13.

La Commissione conviene.

Interviene il senatore LA PIETRA (*FdI*) che, pur apprezzando il lavoro di sintesi svolto dal relatore, ritiene il testo unificato sicuramente suscettibile di miglioramenti. Rileva in particolare un'incongruenza contenuta a suo parere nell'articolo 12 del testo unificato, laddove si prevede un limite di 300 grammi, che si riduce a 100 grammi con riferimento al *Tuber magnatum Pico*, per la quantità massima di tartufo raccogliabile giornalmente. Tale limite infatti non tiene conto del fatto che esistono tartufi il cui peso è singolarmente superiore a tale limite. Si tratta pertanto di un aspetto che andrà sicuramente meglio approfondito nel seguito dell'esame del provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente VALLARDI dichiara chiusa la fase di discussione generale.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(988) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta dell'8 gennaio.

Il presidente VALLARDI ricorda che nella precedente seduta, dopo aver dichiarata conclusa la fase delle audizioni, si era convenuto di rinviare alla prossima seduta la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti al testo.

In assenza di interventi da parte dei senatori, il presidente dichiara pertanto chiusa la fase di discussione generale.

Propone altresì di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge per mercoledì 29 gennaio, alle ore 13.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1414) VALLARDI ed altri. – Sviluppo di una piattaforma informatica multifunzionale blockchain ed applicazione dei servizi di tracciabilità e rintracciabilità ai prodotti agroalimentari

(Discussione e rinvio)

Il relatore TARICCO (PD) riferisce sul testo in esame, che reca disposizioni per lo sviluppo di una piattaforma informatica multifunzionale *blockchain* e per l'applicazione dei servizi di tracciabilità e rintracciabilità ai prodotti agroalimentari.

Il provvedimento, composto di sette articoli, all'articolo 1 individua le finalità della legge, diretta a promuovere e sostenere la creazione, lo sviluppo e l'applicazione di un sistema *blockchain*, inteso come una piattaforma informatica multifunzionale *open source* al fine di creare registri pubblici di tracciabilità digitali basati su *database* distribuiti e interconnessi, condivisi, inalterabili e imm modificabili, in grado di garantire forme estese sia di trasparenza che di controllo, in particolare ai fini dei servizi di tracciabilità, rintracciabilità e controllo dei prodotti agroalimentari. La piattaforma potrà in tal modo favorire l'accesso dei consumatori alle informazioni sull'origine, la provenienza, la natura, la composizione e la qualità del prodotto attraverso l'intera filiera produttiva, valorizzando il lavoro agroalimentare di qualità.

L'articolo 2 prevede che – con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge, di concerto con Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano – si provveda all'individuazione delle caratteristiche e degli aspetti tecnici e organizzativi per definire la creazione e il funzionamento della piattaforma informatica multifunzionale, la cui realizzazione e gestione sono affidate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) mediante procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto delle disposizioni del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.

Ai sensi dell'articolo 3 possono contribuire allo sviluppo dell'infrastruttura della piattaforma *blockchain* tutti i soggetti pubblici e privati interessati, purché dotati delle necessarie risorse tecnologiche. Lo stesso articolo stabilisce poi che possono aderire alla piattaforma, ai fini dell'inserimento e dell'aggiornamento delle informazioni relative ai servizi di tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti agroalimentari, tutti gli attori della filiera agroalimentare, previa verifica del possesso dei necessari requisiti tecnici. L'adesione è libera e gratuita. I soggetti aderenti sono tenuti a inserire e ad aggiornare nella piattaforma *blockchain*, attraverso appositi strumenti informatici resi gratuitamente disponibili dal gestore della piattaforma stessa, le informazioni di competenza relative ai propri prodotti, tenendo in considerazione l'intera filiera di produzione, compresi il luogo d'origine delle materie prime, la coltivazione, la lavorazione, la distribu-

zione e lo stoccaggio del prodotto nei punti vendita. Si prevede inoltre la possibilità per tutti i consumatori, singoli e associati, nonché per tutti gli altri soggetti interessati, di accedere alla piattaforma *blockchain* ai fini della consultazione delle informazioni di tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti agroalimentari. La consultazione avviene mediante idonei strumenti di comunicazione resi pubblicamente e gratuitamente disponibili (tra cui un'apposita sezione del sito *web* del MIPAAF) e applicazioni per dispositivi mobili. I controlli sono demandati all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del MIPAAF.

L'articolo 4 dispone che il MIPAAF promuova l'adesione ai servizi di tracciabilità e di rintracciabilità agroalimentare attraverso l'erogazione, ai soggetti della filiera interessati a partecipare alla piattaforma informatica multifunzionale, di contributi finalizzati ad acquisire la dotazione, anche tecnica, necessaria a far parte del sistema. L'entità e le modalità di accesso e di assegnazione dei contributi sono stabiliti annualmente con un apposito decreto ministeriale.

L'articolo 5 prevede che il Ministero dello sviluppo economico e il MIPAAF predispongano apposite campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione al fine di promuovere la conoscenza, l'uso e l'adesione alla piattaforma informatica multifunzionale per i servizi di tracciabilità e rintracciabilità delle produzioni agroalimentari.

L'articolo 6 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal disegno di legge in esame, mediante utilizzo del Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, *blockchain* e *internet of things* di cui all'articolo 1, comma 226, della legge n. 145 del 2018.

L'articolo 7 contiene infine la clausola di salvaguardia concernente l'applicazione delle disposizioni del disegno di legge alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

La senatrice FATTORI (*Misto*) ritiene che il disegno di legge affronti un tema particolarmente delicato, dato che le piattaforme informatiche multifunzionali detengono dati particolarmente sensibili: ritiene pertanto che il controllo su tali piattaforme debba avere carattere pubblico e garantire la massima trasparenza. Segnala in particolare una criticità contenuta all'articolo 3 del disegno di legge laddove si prevede che allo sviluppo della piattaforma *blockchain* possano contribuire tutti i soggetti pubblici e privati interessati: ritiene infatti che, proprio per la particolare delicatezza dei dati contenuti in tale piattaforma, non debba essere consentito il contributo da parte di soggetti privati, indipendentemente dalla loro disponibilità delle necessarie risorse tecnologiche. Ritiene altresì che la gestione della piattaforma debba essere affidata esclusivamente ad un soggetto pubblico quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il relatore TARICCO (PD) fa presente che nella sua relazione si è limitato ad illustrare il contenuto del disegno di legge senza aver in alcun modo espresso giudizi su quanto in esso contenuto. Condivide le preoccupazioni della senatrice Fattori riguardo l'opportunità di apprestare tutte le cautele possibili in considerazione della delicatezza dei dati contenuti in tali piattaforme.

Propone altresì di svolgere un ciclo di audizioni proprio al fine di approfondire una materia particolarmente complessa e sensibile quale quella affrontata dal disegno di legge.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1583) Rosa Silvana ABATE ed altri. – Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli

(Discussione e rinvio)

La relatrice NATURALE (M5S) riferisce sul testo in esame, che reca disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli.

Il provvedimento, composto di quattro articoli, all'articolo 1 prevede – mediante una novella inserita nel decreto-legge n. 51 del 2015 – l'adozione di apposite linee guida sulla trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola finalizzate al superamento delle criticità produttive del settore. Tali linee guida – definite con apposito decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – hanno lo scopo di: assicurare ai produttori un accesso non discriminatorio nel mercato mediante la fissazione di prezzi minimi di vendita; favorire gli accordi con la grande distribuzione organizzata; sostenere le azioni di regolazione e programmazione del mercato nonché di potenziamento della qualità dell'offerta; incentivare l'aggregazione e l'organizzazione economica degli operatori della filiera agrumicola; valorizzare la produzione nazionale, rafforzando la competitività del sistema produttivo; garantire il rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle relazioni commerciali in materia di cessione del prodotto agrumicolo; promuovere attività di ricerca di mercato in grado di conciliare la sostenibilità ambientale con quella economica.

L'articolo 2 novella invece il comma 2 del dell'articolo 10-*quater* del decreto-legge n. 27 del 2019 (Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e del settore ittico nonché di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale), specificando anzitutto che l'elaborazione da parte dell'ISMEA dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli viene svolta sia per consentire l'accertamento di situazioni di significativo squilibrio nei contratti di cessione sia per tutelare la produzione agricola nazionale e garan-

tire il sostegno e la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole. Viene precisato inoltre che tale elaborazione deve tenere conto del ciclo delle colture, della loro collocazione geografica e della destinazione finale dei prodotti, delle caratteristiche territoriali e organolettiche, delle tecniche di produzione medie ordinarie e del differente costo della manodopera negli areali produttivi, sulla base dei dati forniti annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'ISTAT, dall'INPS, dall'INAIL e dall'ANPAL. L'elaborazione dei costi medi di produzione deve altresì tenere conto della qualificazione dell'offerta e dei differenti valori da attribuire, secondo criteri di qualità e produzione, alle quote di ammortamento degli impianti fruttiferi.

L'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria mentre da ultimo l'articolo 4 dispone in merito all'entrata in vigore del provvedimento.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1197) BATTISTONI ed altri. – Misure per la valorizzazione della filiera produttiva del latte d'asina italiano, finalizzate all'aumento della produzione per il consumo umano
(Discussione e rinvio)

Il presidente VALLARDI (*L-SP-PSd'Az*), in sostituzione della relatrice Caligiuri, riferisce sul testo in esame, che reca misure per la valorizzazione della filiera produttiva del latte d'asina italiano, finalizzate all'aumento della produzione per il consumo umano.

Il provvedimento, composto di 6 articoli, individua all'articolo 1 la finalità dell'intervento (ossia il sostegno della produzione del latte d'asina quale alimento alternativo al latte vaccino nei casi di allergia alle proteine del latte vaccino (APLV) e quale integratore del latte materno per i bambini nati prematuri) e reca una serie di definizioni, in particolare quello di «latte d'asina», inteso come un prodotto derivante esclusivamente da mungitura di asine allevate nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

L'articolo 2 riconosce al bambino nato prematuro e al bambino a cui si stata diagnosticata APLV il diritto all'erogazione gratuita di latte di asina tal quale, in polvere, in forme adattate e registrate. L'erogazione è posta a carico del Servizio sanitario nazionale, dietro presentazione di ricetta medica, entro limiti spesa fissati con decreto del Ministro della salute. Al latte d'asina confezionato è applicata l'aliquota IVA al 4 per cento.

L'articolo 3 istituisce un credito d'imposta (pari a 4 euro a litro) in favore dei soggetti che producono latte d'asina, i cui criteri e presupposti saranno individuati con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali (MIPAAF). Presso il MIPAAF è altresì istituito l'Osservatorio permanente sul latte d'asina, avente compiti di monitoraggio del mercato del latte d'asina, di organizzazione di incontri con i soggetti della fi-

liera della produzione nonché di promozione di studi per il miglioramento della filiera produttiva nazionale e per il corretto uso del prodotto presso medici e strutture sanitarie.

L'articolo 4 prevede lo svolgimento – da parte del MIPAAF, di concerto con il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano – di campagne divulgative e di comunicazione istituzionale per favorire una corretta informazione dei consumatori e del personale sanitario coinvolto.

L'articolo 5 demanda all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari il compito di verificare che il latte d'asina sia prodotto secondo quanto previsto dal precedente articolo 1.

L'articolo 6 reca infine la copertura finanziaria del provvedimento – il cui onere è stimato in 3 milioni di euro annui – che viene posta a carico del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1565) Fulvia Michela CALIGIURI ed altri. – Riforma delle modalità di vendita dei prodotti agroalimentari e delega al Governo per la regolamentazione e il sostegno delle filiere etiche di qualità

(Esame e rinvio)

Il relatore TARICCO (PD) riferisce alla Commissione sul testo in esame, che mira ad introdurre un equo prezzo di acquisto per i prodotti agroalimentari regolamentandone le pratiche di vendita; prevede altresì una delega al Governo per la regolamentazione e il sostegno delle filiere etiche di qualità.

Il provvedimento si compone di 11 articoli suddivisi in tre capi.

Il capo I – dedicato alla regolamentazione delle pratiche di vendita per i prodotti agroalimentari e l'introduzione del prezzo minimo equo di acquisto – all'articolo 1 prevede che il Governo venga autorizzato a modificare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, l'articolo 2, comma 1, lettera *a*) del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n.218 – che disciplina i casi in cui è ammessa la vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili – nel senso di ammettere la vendita sottocosto solo nel caso in cui si registri dell'inventurato a rischio deperibilità o nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate in forma scritta con il fornitore, fermo restando il divieto di imporre unilateralmente, in modo diretto o indiretto, la perdita o il costo della vendita sottocosto al fornitore.

L'articolo 2 introduce il divieto di aste elettroniche a doppio ribasso relativamente al prezzo di acquisto per i prodotti agricoli e agroalimentari. Il prezzo minimo di acquisto di prodotti agroalimentari è indicato dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), su base

mensile, tenendo conto dei diversi fattori che contribuiscono alla determinazione di un prezzo equo sia per i produttori che per i distributori. Si stabilisce poi la nullità dei contratti che prevedono l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari mediante tali aste, e si introduce, per chiunque contravvenga al divieto, la sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 euro, calcolata in relazione all'entità del fatturato. In caso di violazioni di particolare gravità o di reiterazione, è disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni e si individua infine nel Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari l'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni.

L'articolo 3 promuove la realizzazione di campagne informative finalizzate alla sensibilizzazione del consumatore, mentre l'articolo 4 introduce un comma aggiuntivo all'articolo 56 del codice dei contratti pubblici prevedendo il divieto di aste elettroniche per gli appalti diretti all'acquisto di beni e servizi nei comparti della ristorazione collettiva e della fornitura di prodotti agroalimentari.

Il capo II è dedicato al rafforzamento delle filiere agricole nazionali. L'articolo 5, al fine di contrastare l'asimmetria nel potere negoziale all'interno delle filiere agroalimentari, prevede che le associazioni e le organizzazioni dei produttori agricoli siano considerate imprenditori agricoli quando svolgono le attività di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile.

L'articolo 6 prevede che sia l'ISMEA a prestare le garanzie per i finanziamenti diretti a dare esecuzione al programma comune di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge n. 5 del 2009.

L'articolo 7 modifica il comma 3 dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 91 del 2014, concernente la cessione della produzione agricola nei contratti di rete.

L'articolo 8 prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali si provveda all'aggiornamento della disciplina sull'indicazione, in etichetta, dell'origine del grano duro: in particolare, per l'apposizione della dicitura «Italia e altri Paesi UE o non UE», la miscela utilizzata dovrà contenere almeno il 60 per cento di grano coltivato sul territorio nazionale.

L'articolo 9 introduce modifiche alle norme sulla trasparenza contrattuale nelle filiere agricole, prevedendo, tra l'altro, che le commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare si considerano regolarmente costituite e funzionanti anche qualora una parte delle organizzazioni e delle associazioni professionali di produttori abbiano omesso di designare i propri delegati.

Il capo III reca norme di sostegno alle imprese che promuovono filiere etiche di qualità nel sistema di produzione di prodotti agroalimentari. L'articolo 10 prevede che nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori debbano figurare i nominativi dei soci aderenti e che, a tal fine, venga modificato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

del 3 febbraio 2016 che regola la concessione, il controllo, la sospensione e la revoca del riconoscimento delle organizzazioni dei produttori.

L'articolo 11 reca, infine, una delega al Governo per la disciplina di filiere di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari che rispettino stringenti parametri in termini di qualità, sostenibilità in ambito ambientale, sociale ed economica, denominate «filiere etiche di qualità nel sistema di produzione di prodotti agroalimentari».

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1373) Deputato Susanna CENNI ed altri. – Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 gennaio.

Il relatore TARICCO (*PD*) evidenzia come il disegno di legge in esame presenti molti punti di contatto, per oggetto e per contenuti, con il disegno di legge n. 1565 precedentemente incardinato. Ritiene pertanto che la Commissione debba decidere se esaminare i due disegni di legge congiuntamente oppure se questi debbano proseguire in un percorso separato.

La senatrice FATTORI (*Misto*) ritiene che, esaminando congiuntamente con il disegno di legge in esame anche l'atto Senato n. 1565, verrebbero inclusi nella discussione ulteriori aspetti non considerati nel provvedimento in titolo. In tal modo si allungherebbero sicuramente i tempi per l'approvazione definitiva di un provvedimento che andrebbe invece esaminato e discusso in tempi rapidi.

Il relatore TARICCO (*PD*) ritiene che la Commissione dovrà fare una scelta: o portare avanti l'esame del disegno di legge n. 1373 come approvato dalla Camera, in modo tale da giungere in tempi rapidi ad un'approvazione definitiva, anche se ciò comporterebbe di accantonare il testo del disegno di legge n. 1565 proveniente dal Senato, oppure esaminare congiuntamente i due disegni di legge. In tale seconda ipotesi sarebbe possibile cogliere alcuni aspetti migliorativi inclusi nel testo presentato al Senato, con conseguente allungamento dei tempi per l'approvazione, che potrebbe comunque avvenire in tempi relativamente rapidi.

Propone in ogni caso di organizzare un ciclo di audizioni anche al fine di verificare l'opportunità di ampliare o meno i contenuti del testo proveniente dalla Camera.

La senatrice FATTORI (*Misto*) ritiene preferibile adoperarsi per approvare rapidamente il testo proveniente dalla Camera, mentre il disegno

di legge presentato in Senato potrebbe essere esaminato in una fase successiva, magari prevedendo un *iter* particolarmente rapido.

Il senatore BATTISTONI (*FIBP-UDC*) ritiene che sarebbe preferibile proseguire l'esame congiungendo i due disegni di legge, rimandando eventualmente la decisione al riguardo in sede di Ufficio di Presidenza.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver sottolineato l'importanza del disegno di legge in esame per l'intero settore agroalimentare, condivide la proposta del relatore per lo svolgimento di un ampio ciclo di audizioni al fine di consentire il necessario approfondimento delle diverse tematiche affrontate dal disegno di legge. Ritiene infatti preferibile, data l'importanza dei temi affrontati, svolgere preliminarmente i necessari approfondimenti al fine di evitare soluzioni frettolose.

Anche la senatrice ABATE (*M5S*) condivide la proposta del relatore circa l'opportunità di svolgere un ciclo di audizioni.

Il presidente VALLARDI, dopo aver ricordato che sul tema oggetto del provvedimento si è registrata un'ampia condivisione in Commissione che sarebbe bene venisse mantenuta, ritiene sia opportuno rimandare ad una successiva seduta la decisione riguardo alla eventuale congiunzione del disegno di legge in esame con l'atto Senato 1565.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Questione inerente alle nuove biotecnologie in agricoltura (n. 200)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 novembre 2019.

La relatrice FATTORI (*Misto*) illustra un nuovo schema di risoluzione (pubblicato in allegato) che apporta limitate modifiche su aspetti di dettaglio allo schema precedentemente presentato. Segnala in particolare una modifica apportata al punto 3) degli impegni previsti per il Governo nella risoluzione, con ciò aderendo ad una richiesta avanzata dal senatore Taricco. Data l'importanza e la complessità dei temi affrontati dalla risoluzione, ritiene opportuno un adeguato approfondimento da parte di tutti i senatori della Commissione e si dichiara pertanto disponibile ad accogliere ogni eventuale proposta di modifica che dovesse pervenire da parte dei commissari. Auspica in conclusione che la Commissione riesca a concludere l'esame dell'affare assegnato trattandosi di un tema che verrà presto affrontato anche in ambito europeo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627 (COM(2019) 619 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del documento dell'Unione europea e rinvio)

La relatrice BITI (*PD*) riferisce alla Commissione rilevando che obiettivo della proposta di regolamento in esame è il recepimento della raccomandazione 18-02, entrata in vigore il 21 giugno 2019, che la Commissione Internazionale per la Conservazione dei Tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) ha adottato nel 2018 nel corso della 21^a riunione straordinaria e che istituisce un nuovo piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

La proposta di regolamento introduce alcune significative novità rispetto alle disposizioni vigenti. Con riferimento ai periodi di autorizzazione della pesca, per le tonniere con reti a circuizione, la proposta prevede un'estensione del periodo di autorizzazione della pesca di ulteriori 10 giorni rispetto al regolamento (UE) 2016/1627, a meno che gli Stati membri non dispongano diversamente nei rispettivi piani di pesca annuali; aumenta inoltre al 20 per cento il limite per le catture accessorie, rispetto al 5 per cento del regolamento (UE) 2016/1627. In relazione alla capacità di pesca, la proposta prevede un aumento massimo del 20 per cento delle tonniere con reti a circuizione autorizzate a pescare rispetto al regolamento (UE) n. 2016/1627 e fissa un nuovo contingente settoriale per la pesca su piccola scala nelle Azzorre, a Madera e nelle Canarie. Con riguardo alla capacità di allevamento, la proposta potrebbe comportare potenzialmente un aumento del 7 per cento del quantitativo di pesce presente nelle aziende di allevamento. Inoltre, in riferimento ai trasferimenti all'interno dell'azienda di allevamento e ai controlli a campione, la proposta prevede per il tonno rosso un sistema di controllo rafforzato per quanto riguarda il monitoraggio del pesce vivo all'interno dell'azienda. Tale monitoraggio avviene mediante controlli a campione basati su un'analisi di rischio e mediante una stima dei riporti effettuata utilizzando fotocamere stereoscopiche.

Venendo al contenuto delle disposizioni del testo in esame, la proposta di regolamento consta di 72 articoli, suddivisi in 7 capi, ed è corredata di 16 allegati.

Il capo I (Disposizioni generali – articoli 1-5) stabilisce l'oggetto della proposta, il campo di applicazione, l'obiettivo e la relazione con altri atti dell'Unione e contiene le definizioni. In particolare l'articolo 2 stabilisce che la proposta di regolamento in esame si applica ai: pescherecci e alle imbarcazioni dell'Unione europea dedite alla pesca ricreativa che catturano tonno rosso nella zona della convenzione (Atlantico orientale e Mediterraneo) e che trasbordano o detengono a bordo, anche al di fuori della

zona della convenzione, tonno rosso catturato in tale zona; alle aziende dell'Unione; ai pescherecci e alle imbarcazioni dei paesi terzi che catturano tonno rosso nella zona della Convenzione; ai pescherecci dei paesi terzi che detengono a bordo tonno rosso catturato nella zona della convenzione o prodotti della pesca ottenuti da tonno rosso catturato nelle acque dell'Unione.

Il capo II (Misure di gestione – articoli 6-15) disciplina le condizioni inerenti alle misure di gestione, il riporto dei quantitativi di tonno rosso vivo non prelevati, il trasferimento dei contingenti, la detrazione in caso di superamento del contingente, i piani di pesca annuali, l'assegnazione delle possibilità di pesca, i piani di gestione annuali della capacità di pesca, i piani di ispezione annuali, i piani annuali di gestione dell'allevamento e il trasferimento dei piani annuali. In particolare, l'articolo 10 prevede che ogni Stato membro che dispone di un contingente di tonno rosso stabilisca attraverso un Piano di pesca annuale: i contingenti assegnati a ciascun gruppo di attrezzi; il metodo utilizzato per assegnare e gestire i contingenti; le misure adottate per garantire il rispetto dei contingenti individuali; i periodi di autorizzazione della pesca per ciascuna categoria di attrezzi; le informazioni sui porti designati; le norme riguardanti le catture accessorie; il numero dei pescherecci autorizzati a pescare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

L'articolo 11 prevede che, in sede di assegnazione delle possibilità di pesca a loro disposizione, gli Stati membri utilizzino criteri trasparenti e oggettivi, anche di tipo ambientale, sociale ed economico e si adoperino a ripartire equamente i contingenti nazionali tra i vari segmenti di flotta, tenendo conto della pesca tradizionale e artigianale.

L'articolo 12 disciplina i Piani di gestione annuali della capacità di pesca, prevedendo che ogni Stato membro stabilisca un piano di gestione annuale della capacità di pesca, in cui adegua il numero dei pescherecci in modo da garantire che la capacità di pesca sia commisurata alle possibilità di pesca assegnate alle navi da cattura nel periodo contingente corrispondente. Lo Stato membro adegua la capacità di pesca utilizzando i parametri definiti nell'atto dell'Unione relativo all'assegnazione delle possibilità di pesca in vigore. L'adeguamento della capacità di pesca per le tonniere con reti a circuizione è limitato a una variazione massima del 20 per cento rispetto alla capacità di pesca di riferimento del 2018.

L'articolo 13 disciplina i Piani di ispezione annuali che devono essere stabiliti dallo Stato membro e presentati alla Commissione europea entro il 31 gennaio di ogni anno, mentre l'articolo 14 prevede che ogni Stato membro stabilisca un piano annuale di gestione dell'allevamento nel quale garantisca che la capacità totale di immissione e la capacità totale di allevamento siano commisurate al quantitativo stimato di tonno rosso disponibile per l'allevamento. Ai sensi dell'articolo 15 entro il 31 gennaio di ogni anno ogni Stato membro deve trasmettere alla Commissione il piano di pesca annuale, il piano di gestione annuale delle capacità di pesca, il piano di ispezione annuale e il piano annuale di gestione dell'allevamento.

Il capo III (Misure tecniche – articoli 16-21) contiene disposizioni relative alle campagne di pesca, agli obblighi di sbarco, alla taglia minima di riferimento per la conservazione, alle catture accidentali di esemplari di taglia inferiore a quella minima di riferimento, alle catture accessorie e all'utilizzo di mezzi aerei. In particolare, l'articolo 16 autorizza la pesca del tonno con reti a circuizione nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 26 maggio al 1° luglio; per la pesca del tonno rosso effettuata dai pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni il periodo va dal 1° gennaio al 31 maggio.

Per quanto riguarda le catture accessorie, l'articolo 20 stabilisce la possibilità per ogni Stato membro di prevedere catture accessorie di tonno rosso all'interno del proprio contingente e di informarne la Commissione. Il piano di pesca annuale definisce chiaramente il livello delle catture accessorie autorizzate, che non superano il 20 per cento delle catture totali presenti a bordo e la metodologia utilizzata per calcolare le catture accessorie. La percentuale delle catture accessorie può essere calcolata in peso o in numero di esemplari.

Il capo IV (Pesca ricreativa – articoli 22-24) disciplina il contingente specifico e le condizioni specifiche per la pesca ricreativa e reca norme relative alla cattura, marcatura e rilascio del tonno rosso.

Il capo V (Misure di controllo – articoli 25-60) si suddivide in 10 sezioni riguardanti rispettivamente: gli elenchi e i registri dei pescherecci e delle tonnare; la registrazione delle catture; gli sbarchi e i trasbordi; gli obblighi di comunicazione; i programmi di osservazione; le operazioni di trasferimento; le operazioni di ingabbiamento; il monitoraggio e la sorveglianza; l'ispezione e il contrasto; il contrasto.

Il capo VI (Commercializzazione – articolo 61) contiene misure di commercializzazione.

Da ultimo il capo VII (Disposizioni finali – articoli 62-72) reca norme relative alla valutazione, al finanziamento, alla riservatezza, alle procedure di modifica del regolamento da parte della Commissione europea, all'esercizio della delega, alla procedura del Comitato per la pesca e l'acquacoltura che assiste la Commissione e all'entrata in vigore. La relatrice segnala in particolare l'articolo 65, che conferisce alla Commissione europea la possibilità di adottare atti delegati che modifichino la disciplina della materia sulla base degli aggiornamenti dettati all'ICCAT.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente VALLARDI avverte che, nel corso dell'audizione in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 878 (Prodotti agroalimentari da filiera corta), di rappresentanti di Confagricoltura, CIA, Copagri, Alleanza delle

Cooperative italiane, Coldiretti, UNCI Agroalimentari e UECOOP, svolta in data odierna, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale provvedimento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

**NUOVO SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO
DALLA RELATRICE SULL’AFFARE ASSEGNATO
N. 200**

La Commissione,

a conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell’affare sulla questione inerente alle nuove biotecnologie in agricoltura;

richiamato l’ampio ciclo di audizioni svolto con tutti i soggetti istituzionali competenti e il materiale acquisito;

premessi che:

la quasi totalità delle piante coltivate globalmente, incluse quelle utilizzate nell’agricoltura tradizionale o biologica in Italia, ha subito modifiche genetiche rispetto ai loro progenitori selvatici. Tali modifiche, originate da mutazioni spontanee casuali oppure indotte con mutageni chimici o fisici (radiazioni ionizzanti), spesso rendono le piante utili per la coltivazione e l’utilizzo alimentare, ma inadatte a sopravvivere in natura;

l’avvento delle tecniche di ricombinazione del DNA *in vitro* ha consentito di generare, a partire dagli anni ’80, nuove piante geneticamente modificate che si possono dividere in due categorie: *a*) piante transgeniche, derivanti dall’inserimento, nel genoma, di geni provenienti da un organismo di specie diversa; *b*) piante cisgeniche, che risultano da modificazioni in cui il materiale genetico inserito proviene da un organismo «donatore» della stessa specie;

sono transgeniche tutte le piante attualmente in commercio su larga scala che contengono geni di altre specie inseriti a caso nel loro genoma. Il Mais Mon810, ad esempio, contiene la proteina insetticida di un batterio. Queste piante subiscono due tipi di modificazione genetica: la presenza di materiale genetico di una specie diversa – con tutti i problemi sulla salute umana e sull’ambiente che questo può provocare – nonché la distruzione di una porzione del loro materiale genetico nel sito, o nei siti, in cui si è inserito il transgene, con effetti imprevedibili. Pochissime piante commerciali, invece, sono cisgeniche. Esse hanno una modificazione genetica di minore entità dato che contengono geni della stessa specie. Un esempio, al proposito, è rappresentato dalla mela resistente alla ticchiolatura, la quale è stata ottenuta inserendo un tratto genetico di resistenza proveniente dal melo selvatico *Malus floribunda*;

con la tecnologia del *genome editing*, messa a punto di recente, che sfrutta il complesso definito CRISPR/CAS9, è invece possibile modificare il genoma della pianta in un sito prescelto. Questa tecnologia ha il vantag-

gio di intervenire in maniera chirurgica su varietà vegetali tipiche mantenendone tutte le caratteristiche, senza la necessità di incroci successivi per selezionare il carattere prescelto. Sono perciò possibili tre tipi d'intervento: *a)* sostituire una singola base; *b)* aggiungere o eliminare piccolissime sequenze di poche basi in modo da rendere non funzionante o maggiormente funzionante uno specifico gene; *c)* aggiungere un intero gene prelevandolo da tre possibili sorgenti, cioè: *c1)* un organismo diverso da quello in cui viene introdotto (ad esempio, un gene batterico aggiunto in una pianta di grano) ed esso sarebbe un transgenico mediante *genome editing*; *c2)* un gene preso da un organismo della stessa specie del recipiente (ad esempio, un gene del grano Cappelli aggiunto o sostituito a uno presente nel grano Cresco), ed in questo caso si tratta di un cisgenico da *genome editing*; *c3)* un gene sintetico, ossia non prelevato da nessun altro organismo, ma assemblato da una macchina, il quale che può essere aggiunto oppure sostituire un gene esistente. Nei casi *a)* e *b)* gli interventi di *genome editing*, non lasciando tracce analizzabili, replicano esattamente quanto avviene in natura, come anche in alcuni casi *c2)*;

per poter esser certi che una pianta non sia transgenica, la lunghezza massima di inserzione deve essere tra i 17 e i 20 nucleotidi (JRC Study: Lusser, Parisi, Plan, & Rodríguez – Cerezo, 2011);

è evidente perciò che, alla luce delle diverse metodologie in uso e, in particolare, alla luce della recente evoluzione dovuta alla messa a punto del *genome editing* il quale risulta molto più accurato e meno invasivo delle radiazioni ionizzanti e dei mutageni chimici, il termine «Organismo Geneticamente Modificato» (OGM) ha una valenza di tipo meramente formale;

ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, per organismo geneticamente modificato (OGM) si intende un organismo, diverso da un essere umano, il cui materiale genetico è stato modificato in modo diverso da quanto avviene in natura con l'accoppiamento e/o la ricombinazione genetica naturale. È altresì stabilito che, ai fini di tale definizione «una modificazione genetica è ottenuta almeno mediante l'impiego delle tecniche elencate nell'allegato I A, parte 1» della direttiva stessa, il quale include: *a)* tecniche di ricombinazione dell'acido nucleico che comportano la formazione di nuove combinazioni di materiale genetico mediante inserimento in un *virus*, un plasmide batterico o qualsiasi altro vettore, di molecole di acido nucleico prodotte con qualsiasi mezzo all'esterno di un organismo, nonché la loro incorporazione in un organismo ospite nel quale non compaiono per natura, ma nel quale possono replicarsi in maniera continua; *b)* tecniche che comportano l'introduzione diretta in un organismo di materiale ereditabile preparato al suo esterno, tra cui la microiniezione, la macroiniezione e il microincapsulamento; *c)* fusione cellulare (inclusa la fusione di protoplasti) o tecniche di ibridazione per la costruzione di cellule vive,

che presentano nuove combinazioni di materiale genetico ereditabile, mediante la fusione di due o più cellule, utilizzando metodi non naturali;

ai sensi dell'articolo 3 della detta direttiva è specificato che essa non si applica agli organismi ottenuti con le tecniche di modificazione genetica di cui all'allegato I B. Il richiamato allegato stabilisce che «le tecniche o i metodi di modificazione genetica che implicano l'esclusione degli organismi dal campo di applicazione della presente direttiva, a condizione che non comportino l'impiego di molecole di acido nucleico ricombinante o di organismi geneticamente modificati diversi da quelli prodotti mediante una o più tecniche oppure uno o più metodi elencati qui di seguito sono: 1. la mutagenesi; 2. la fusione cellulare (inclusa la fusione di protoplasti) di cellule vegetali di organismi che possono scambiare materiale genetico anche con metodi di riproduzione tradizionali»;

la direttiva richiamata, quindi, indica quali modifiche genetiche rientrano nel proprio campo di applicazione e quali sono escluse;

la direttiva in questione, inoltre, non vieta in modo assoluto, ma prescrive che gli OGM che rientrano nel proprio campo di applicazione siano soggetti a particolari controlli da parte degli organismi unionali competenti per quanto concerne il permesso di commercializzazione e coltivazione;

all'uopo, gli Stati membri, nel rispetto del principio precauzionale, devono provvedere affinché siano adottate tutte le misure atte ad evitare effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente che potrebbero derivare dall'emissione deliberata o dall'immissione in commercio di OGM;

ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, la direttiva 2001/18/CE stabilisce, infine, che «fatti salvi gli obblighi previsti da altri atti comunitari, un OGM come tale o contenuto in un prodotto può essere utilizzato senza ulteriori notifiche in tutta la Comunità solo se è stata rilasciata l'autorizzazione scritta alla sua immissione sul mercato e rispettando scrupolosamente le specifiche condizioni di impiego e le relative restrizioni circa ambienti e/o aree geografiche»;

la direttiva (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015 modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio. Nello specifico, mediante l'introduzione dell'articolo 26 ter al testo della direttiva 2001/18/CE, è stabilito che: «Nel corso della procedura di autorizzazione di un determinato OGM o del rinnovo dell'autorizzazione, uno Stato membro può richiedere di adeguare l'ambito geografico dell'autorizzazione scritta o dell'autorizzazione in modo che tutto il territorio di tale Stato membro o parte di esso debba essere escluso dalla coltivazione»;

in attuazione della direttiva da ultimo richiamata, quindi, con comunicato del 1.10.2015, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rendeva noto, «di concerto con il Ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti e con il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin», di aver inviato alla Commissione Europea le richieste di esclusione dell'intero il

territorio italiano dalla coltivazione di tutti gli OGM autorizzati a livello europeo;

la Corte di Giustizia Europea, con la sentenza C-528/16 del 25 luglio 2018, si esprimeva sull'applicazione della direttiva 2001/18/CE alle nuove tecnologie di modifica dei genomi che, per quanto concerne il comparto agricolo, sono denominate *New Breeding Techniques* (NBT), o *genome editing*, e che sono state sviluppate dopo l'emanazione della direttiva stessa;

in particolare, tale pronuncia evidenziava che «i rischi per l'ambiente o la salute umana legati all'impiego di nuove tecniche o nuovi metodi di mutagenesi [...] potrebbero essere simili a quelli risultanti dalla produzione e dalla diffusione di OGM tramite transgenesi. Ne consegue che un'interpretazione della deroga contenuta all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/18, in combinato disposto con l'allegato I B, punto 1, a quest'ultima, che escludesse dall'ambito di applicazione di tale direttiva gli organismi ottenuti mediante tecniche o metodi di mutagenesi, senza alcuna distinzione, pregiudicherebbe l'obiettivo di tutela perseguito dalla direttiva in parola e violerebbe il principio di precauzione che essa mira ad attuare». Veniva altresì stabilito che «l'articolo 2, punto 2, della direttiva 2001/18 deve essere interpretato nel senso che gli organismi ottenuti mediante tecniche o metodi di mutagenesi costituiscono OGM ai sensi di tale disposizione, e – l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/18, in combinato disposto con l'allegato I B, punto 1, a tale direttiva e alla luce del considerando 17 di quest'ultima, deve essere interpretato nel senso che sono esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva in parola solo gli organismi ottenuti con tecniche o metodi di mutagenesi utilizzati convenzionalmente in varie applicazioni con una lunga tradizione di sicurezza»;

prima della richiamata sentenza, dunque, con il termine OGM si intendevano soltanto gli organismi in cui parte del genoma risultasse modificato tramite le moderne tecniche di ingegneria genetica. Non erano invece considerati OGM tutti quegli organismi il cui patrimonio genetico risultasse modificato a seguito di processi spontanei (normalmente presenti in natura), o indotti dall'uomo tramite altre tecniche, quali, ad esempio, radiazioni ionizzanti o mutageni chimici;

dunque, nella sentenza, la Corte ha dato una accezione più estensiva del termine OGM. Ha infatti incluso e assoggettato alla normativa OGM anche tutte le piante ottenute con i classici metodi di mutagenesi come, ad esempio, le radiazioni ionizzanti o i mutageni chimici;

tale accezione, basata sul processo e non sul prodotto (se non in via parziale), lascia un eccessivo spazio al dato interpretativo e alla conseguente arbitrarietà nella trattazione della materia da parte dei singoli Paesi coinvolti, con conseguente nocimento per la ricerca scientifica;

il dibattito sulle nuove biotecnologie, dunque, assume un carattere di estrema attualità, tenuto altresì conto dell'obsolescenza dell'attuale assetto normativo e della necessità di un connesso aggiornamento a livello unionale;

considerato che:

proprio a seguito della sentenza della corte di giustizia europea, il consiglio europeo ha emesso la decisione (ue) 2019/1904 del consiglio dell'8 novembre 2019 «che invita la commissione a presentare uno studio alla luce della sentenza della corte di giustizia nella causa c-528/16 concernente lo statuto delle nuove tecniche genomiche conformemente al diritto dell'unione e una proposta, se del caso tenendo conto dei risultati dello studio»;

già dal 2007 la Commissione Europea attraverso il SAM HLG (Scientific Advice Mechanism High Level Group – Gruppo di Alto Livello del Meccanismo di Consulenza Scientifica) aveva richiesto un approfondimento in merito alle NBT che portava alla presentazione, il 28 aprile 2017, di un documento esplicativo sulla natura e sulle caratteristiche delle nuove tecniche di miglioramento genetico, con un'analisi comparativa tra *Conventional Breeding Techniques* (CBT), *Established Techniques of Genetic Modification* (ETGM) e *New Breeding Techniques* (NBT) sul quale il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare richiedeva un parere al Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita (CNBBSV);

in tale parere, per il quale sono stati ascoltati diversi gruppi di interesse veniva evidenziato che «[...] È fortemente auspicato che ciascuna varietà vegetale prodotta mediante NBT debba essere regolamentata sulla base del carattere o dei caratteri modificati o introdotti e in relazione al possibile incremento del rischio per la salute e per l'ambiente rispetto al rischio comunemente associato alla pianta da cui essa origina. L'impatto sulla salute dell'uomo e sull'ambiente dipendono dal corredo genetico della pianta e non dal processo con cui tale corredo genetico è stato ottenuto. Un'analisi basata sul prodotto e non sul processo ha, inoltre, il vantaggio di non richiedere un aggiornamento della normativa ogni qual volta si verifichi un progresso tecnologico.» Inoltre, «[...] Qualora la Direttiva 2001/18/EC fosse indistintamente applicata a tutte le varietà vegetali prodotte mediante NBT, è plausibile prevedere problemi di tracciabilità delle varietà approvate per la commercializzazione in Paesi non europei, ove non vi sia l'obbligo di definirne l'alterazione genetica contenuta. Un'alterazione genetica ignota non sarebbe identificabile a priori, con la conseguente impossibilità d'individuare la presenza di tali varietà nell'ambiente, come chiaramente richiesto dalla normativa europea sugli OGM (Regolamento UE1830/2003). Questa condizione sarebbe molto probabile, se non certa, nel caso in cui l'applicazione di tecniche NBT non implichi l'inserimento di sequenze estranee nel genoma, ma solamente mutazione di uno o pochi nucleotidi del gene o dei geni bersaglio.» E ancora «[...] La complessità delle prospettive e delle sfide che si aprono con l'uso delle NBT nel settore agroalimentare (sia sul versante delle colture vegetali e degli animali da allevamento che dei microrganismi utilizzati nelle trasformazioni) non potrà essere risolta con un approccio che pretende di classificare i prodotti ammissibili in base alla specifica tecnica e strategia impie-

gata. Molte delle tecniche possono essere combinate fra di loro e molti dei prodotti delle varie strategie rischiano di risultare indistinguibili e difficilmente tracciabili. È ragionevole quindi giudicare le nuove varietà caso per caso in base ai caratteri, alla specie e all'ambiente, cioè in base ai rischi e ai benefici, paragonandoli a quelli delle varietà che andrebbero a sostituire»;

nel parere richiamato è rimarcata, inoltre, la necessità della valutazione caso per caso per ovviare al pericolo, quasi certo, dell'impossibilità di valutazione e controllo sulle metodologie di produzione nel caso vengano utilizzate le tecniche NBT e per non generare una legislazione diversa per la medesima tipologia di soggetti;

considerato, inoltre, che:

dal punto di vista della ricerca, una parte della comunità scientifica, supportata da una corposa letteratura, ha sollevato forti dubbi sulla precisione delle tecniche NBT, in particolare sul *genome editing* (CRISPR), nonché sul relativo campo di utilizzo;

gli aspetti che destano maggiore preoccupazione sono legati all'accesso – da parte di un numero indiscriminato di ricercatori e scienziati – alle tecniche NBT, con una conseguente riduzione dei controlli ed innalzamento del rischio della circolazione non autorizzata di prodotti riconducibili alle tecniche NBT stesse;

dall'altro canto, sussiste la necessità di una regolamentazione puntuale e condivisa in grado di soddisfare bisogni tecnologici e scientifici, di incentivare la ricerca ed i connessi investimenti, di scongiurare pericolose distorsioni della bilancia commerciale, di dirimere le problematiche sulla proprietà intellettuale, i brevetti e le privative con libero accesso;

nel corrente dibattito, per quanto concerne la revisione della direttiva 2001/18/CE, una parte degli attori coinvolti sostiene la revisione dei soli allegati, altri, invece, optano per un'integrale modifica che, tra i vari aspetti, precisi il principio di precauzione nonché il concetto di mutagenesi;

è altresì emergente un problema legato alla definizione di piante derivanti da tecnologie non transgeniche;

attualmente la coltivazione di OGM, anche a causa di un apparato normativo assai severo, implica costi elevati, sostenibili esclusivamente dalle grandi multinazionali. Dunque, se le tecnologie di *genome editing* ricadessero nel detto apparato normativo, si ostacolerebbero, di fatto, sia lo sviluppo delle piccole imprese, sia della ricerca pubblica;

rilevato che:

le tecniche NBT sono oggetto di una particolare protezione brevettuale;

ai sensi dell'articolo 66 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il brevetto conferisce al titolare una serie di diritti esclusivi. In particolare, se oggetto del brevetto è un procedimento, è conferito il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento,

nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione. Dunque, brevettare il procedimento significa anche monopolizzare in via mediata il prodotto derivante da quel procedimento, ovvero le varietà vegetali ottenute per mezzo dell'applicazione concreta dello stesso;

per quanto concerne le varietà vegetali, esse possono essere tutelate autonomamente a livello nazionale, per mezzo di privativa rilasciata dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi oppure a livello comunitario per mezzo dell'Ufficio Comunitario delle Varietà Vegetali, purché soddisfino i requisiti di novità, distintività, omogeneità, stabilità e sia ad esse attribuita una denominazione varietale. Per mezzo della privativa rilasciata a livello nazionale, il costitutore della varietà vegetale acquisisce il diritto esclusivo di sfruttare, sia per la coltivazione, sia per la commercializzazione, il materiale di riproduzione e di moltiplicazione della detta varietà, nonché il diritto esclusivo di raccolta, per un arco di tempo di 20 anni dal rilascio della privativa o di 30 anni in caso di varietà a fusto legnoso e delle viti. La privativa comunitaria per ritrovati vegetali, invece, dura fino allo scadere del venticinquesimo anno civile o, nel caso delle varietà di vite e di specie arboree, sino alla fine del trentesimo anno civile successivo all'anno della concessione del diritto;

le norme richiamate, sebbene da un lato conferiscano legittimi diritti di sfruttamento, dall'altro si pongono in contrasto con gli interessi della collettività e con la salvaguardia della produzione agricola;

accade, infatti, che un costitutore di una varietà vegetale con la privativa conferita secondo la disciplina nazionale ha il diritto di impedire alle imprese agricole, ivi comprese quelle di piccole dimensioni, la risemina delle varietà oggetto di privativa e di adire le competenti sedi giudiziarie in caso di violazioni del detto divieto. Di converso, in caso di varietà protetta con privativa unionale, le imprese agricole di piccole dimensioni possono riutilizzare nei cicli produttivi successivi il raccolto, mentre le imprese agricole di maggiori dimensioni possono procedere al reimpiego nella propria azienda, ma a condizioni di favore, in quanto devono remunerare il costitutore per il reimpiego, pagando comunque un importo sensibilmente inferiore a quello che avrebbero dovuto versare se avessero dovuto ottenere una licenza d'uso del materiale riproduttivo;

per quanto concerne le invenzioni, con particolare riferimento a quelle biotecnologiche, chi introduce un'invenzione che necessiti dell'impiego di un'altra invenzione già brevettata può brevettare il proprio trovato (cd. invenzione dipendente), ma non potrebbe però riprodurlo e commercializzarlo senza aver prima ottenuto una licenza d'uso sul brevetto relativo all'invenzione precedente. Tale sistema, tuttavia, avvantaggia prevalentemente chi introduce per primo prodotti o procedimenti innovativi. Quanto esplicitato ha dei riverberi anche nel capo dello sviluppo delle tecniche NBT con effetti favorevoli per le grandi multinazionali del campo agro-bio-tecnologico che brevettano per prime le invenzioni, ed a svantaggio di chi introduce invenzioni dipendenti. Questi ultimi soggetti, infatti, possono utilizzare le proprie invenzioni solo se dotate di licenza di sfrut-

tamento sull'invenzione base. Tale licenza può essere facoltativa, e quindi potenzialmente non concedibile, oppure obbligatoria. Nel caso di licenza obbligatoria il predetto soggetto, nell'inoltrare apposita domanda, dovrà dare prova di: a) di aver tentato la strada della licenza facoltativa senza sortire effetto; b) di aver sviluppato un'invenzione costituente un importante progresso tecnico di considerevole rilevanza economica rispetto all'invenzione di base;

all'uopo, ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, «Può essere concessa licenza obbligatoria se l'invenzione protetta dal brevetto non possa essere utilizzata senza pregiudizio dei diritti relativi ad un brevetto concesso in base a domanda precedente. In tale caso, la licenza può essere concessa al titolare del brevetto posteriore nella misura necessaria a sfruttare l'invenzione, purché questa rappresenti, rispetto all'oggetto del precedente brevetto, un importante progresso tecnico di considerevole rilevanza economica». Ai sensi del comma 2 del detto articolo, «la licenza così ottenuta non è cedibile se non unitamente al brevetto sull'invenzione dipendente. Il titolare del brevetto sull'invenzione principale ha diritto, a sua volta, alla concessione di una licenza obbligatoria a condizioni ragionevoli sul brevetto dell'invenzione dipendente»;

le licenze obbligatorie, dunque, sebbene rappresentino il solo strumento per favorire l'innovazione e l'effettiva diffusione di nuove soluzioni tecniche non hanno sortito gli effetti sperati in termini applicativi,

per quanto premesso, considerato e rilevato, impegna il Governo a:

1) farsi promotore in virtù della decisione del Consiglio Europeo (ue) 2019/1904 dell'8 novembre 2019, di linee guida per delineare le modalità applicative delle tecniche scientifiche di nuova generazione, ivi comprese le nuove tecniche di miglioramento genico (nbt), attraverso un'analisi degli effetti dal punto di vista ambientale, agricolo e sociale;

2) farsi promotore in virtù della decisione del consiglio europeo (ue) 2019/1904 dell'8 novembre 2019 di linee guida del seguente schema:

a) mutazioni puntiformi: il quadro normativo per la sperimentazione non è definito. Per la sperimentazione si propone una normazione che preveda un trattamento parificato a qualsiasi varietà vegetale tradizionale, mentre si deve attendere l'interpretazione delle Istituzioni Europee, fatta salva l'interpretazione data dalla Corte di Giustizia Europea non ancora recepita, in merito a un quadro normativo per la coltivazione commerciale;

b) corte inserzioni o delezioni: il quadro normativo per la sperimentazione non è definito. Per la sperimentazione si propone una normazione che preveda un trattamento parificato a qualsiasi varietà vegetale tradizionale, mentre si deve attendere l'interpretazione delle Istituzioni Europee, fatta salva l'interpretazione data dalla Corte di Giustizia Europea non ancora recepita, in merito a un quadro normativo per la coltivazione commerciale;

c) inserzione di geni: c1) Inserzione di un gene nuovo da altro organismo: normato come un OGM ai sensi della direttiva 2001/18 (legge italiana 212/2001), per la sperimentazione si propone che ricada tra gli OGM ai sensi della direttiva 2001/18 (normativa italiana DM 19 gennaio 2005), mentre per la coltivazione commerciale si è in attesa dell'interpretazione delle Istituzioni Europee, fatta salva l'interpretazione data dalla Corte di Giustizia Europea non ancora recepita; c2) Inserzione di un gene nuovo dalla stessa specie (interfecondo) cisgenico: normato come un OGM ai sensi della direttiva 2001/18 (legge italiana 212/2001), per la sperimentazione si propone che ricada tra gli OGM ai sensi della direttiva 2001/18 (normativa italiana DM 19 gennaio 2005); c3) Inserzione di un gene nuovo sintetico: normato come un OGM ai sensi della direttiva 2001/18 (legge italiana 212/2001), per la sperimentazione si propone che ricada tra gli OGM ai sensi della direttiva 2001/18 (normativa italiana DM 19 gennaio 2005);

3) favorire le sperimentazioni in pieno campo delle varietà di *genome editing* da mutazioni puntiformi o da brevi inserzioni delezioni o da 17-20 basi, attraverso il ricorso alle modalità di cui alle sperimentazioni riguardanti le normali varietà vegetali, e senza la necessità di formule autorizzative del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

4) adoperarsi, in tutte le sedi opportune, affinché la proprietà delle sementi sia e rimanga pubblica, a tutela del diritto dei popoli ad alimenti nutritivi e culturalmente adeguati, accessibili, prodotti in forma sostenibile ed ecologica;

5) indirizzare la ricerca pubblica sulle nuove tecniche di miglioramento genico (NBT) nella direzione delle varietà vegetali locali e caratteristiche e, più in generale dell'agricoltura conservativa, al fine di ripristinare e preservare la biodiversità agricola;

6) confermare, nelle opportune sedi, l'*opt-out* per tutti gli OGM transgenici di prima generazione o derivanti da nuove tecniche di miglioramento genico (NBT);

7) intraprendere un percorso di creazione di una banca dati pubblica in seno al sian, così come per le sementi biologiche, in cui vengano specificate con quali tecniche di miglioramento genetico siano state ottenute le materie prime;

8) intraprendere un percorso normativo secondario, anche in rispetto della normativa ue in particolare del regolamento 1830/2003 che ancorchè non si esprima per le nbt va nella direzione di una corretta informazione verso i consumatori, al fine di obbligare l'apposizione in etichetta quali tecniche di miglioramento genetico siano state ottenute le materie prime;

9) intraprendere un fattivo dialogo, anche a livello europeo, volto a modificare la disciplina attualmente vigente in tema di tutela delle invenzioni, con particolare attenzione a quelle riguardanti il mondo vegetale, in un'ottica di miglioramento degli effetti applicativi;

10) favorire a livello nazionale il meccanismo del cd. *farmer's privilege*, secondo cui la vendita o un'altra forma di commercializzazione di materiale di riproduzione di origine vegetale, da parte del titolare del brevetto o con il suo consenso, ad un agricoltore a fini di sfruttamento agricolo, comporta l'autorizzazione per l'agricoltore stesso ad utilizzare il prodotto del raccolto per la riproduzione o la moltiplicazione in proprio nell'azienda posseduta.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 130

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 15,35

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Martedì 14 gennaio 2020

Plenaria
15ª Seduta

Presidenza del Presidente
PUGLIA

Interviene per l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il Presidente, dott. Pasquale Tridico, accompagnato dal Coordinatore generale statistico-attuariale, dott. Gianfranco Santoro.

La seduta inizia alle ore 11,39.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti – dall'esterno – sulla *web TV* della Camera.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE: SEGUITO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SULLA FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA PREVIDENZIALE OBBLIGATORIO E COMPLEMENTARE, NONCHÈ DEL SETTORE ASSISTENZIALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'EFFICIENZA DEL SERVIZIO, ALLE PRESTAZIONI FORNITE E ALL'EQUILIBRIO DELLE GESTIONI

Audizione del Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 3 dicembre 2019.

Il PRESIDENTE ringrazia il presidente Tridico e il dottor Santoro per la loro disponibilità a partecipare ai lavori della Commissione. Ricorda che il Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è chiamato, in questa sede, a fornire il suo autorevole contributo sul tema della funzionalità del sistema previdenziale obbligatorio e complementare, nonché del settore assistenziale, con particolare riferimento all'efficienza del servizio, alle prestazioni fornite e all'equilibrio delle gestioni.

Chiede che il contributo del presidente Tridico si concentri sulla valutazione degli effetti di provvedimenti, quali Reddito di cittadinanza e la cosiddetta «Quota cento», che hanno riguardato più da vicino la gestione dell'INPS nel 2019. Chiede di acquisire elementi di informazione sulla tempistica di erogazione delle prestazioni e sulla capacità di garantire un servizio efficace, senza significativi disallineamenti su base territoriale, nonché quali iniziative potranno essere messe in campo sul versante dell'adeguatezza delle prestazioni, alla luce dell'incompiuto sviluppo di un sistema di previdenza complementare. Quanto al processo di riorganizzazione dell'attività dell'INPS in corso, chiede elementi utili a comprenderne le finalità, oltre che la concreta attuazione. Infine, considerata l'opportunità di approfondire l'evoluzione dei rapporti fra l'Istituto e i soggetti, quali patronati e professionisti, che a vario titolo supportano i soggetti titolari di prestazioni, chiede di valutare quali iniziative possano essere messe in campo per recuperare efficacia ed efficienza del sistema nel suo complesso.

Il presidente TRIDICO introduce quanto da lui stesso definito un'anticipazione del rapporto annuale dell'INPS per l'anno 2019, che sarà presentato a luglio prossimo. Rappresenta i dati principali che qualificano la dimensione dell'attività dell'INPS, il più grande ente previdenziale d'Europa, che nell'anno 218 ha registrato entrate 231 miliardi di euro e uscite per prestazioni per 318 miliardi di euro, di cui 217 relativi a prestazioni pensionistiche, per un valore vicino al 12 per cento del prodotto interno lordo dell'Italia. Ricorda che la differenza fra entrate e uscite grava sulla fiscalità generale e fa riferimento sia a prestazioni pensionistiche che assistenziali. Sottolinea come ogni mese l'Istituto è impegnato a gestire 41 milioni di rapporti in entrata e in uscita. Con riferimento a «quota cento», al reddito di cittadinanza e ad altri strumenti che hanno rappresentato le

principali novità del 2019 fornisce alcuni dati quantitativi rinviando per ulteriori dettagli alla documentazione che sarà pubblicato sul sito Internet della Commissione. Evidenzia l'aumento delle domande di pensionamento presentate nel 2019, il quale è risultato tuttavia inferiore a quello preventivato nelle relazioni tecniche elaborate sulla «quota cento». Fornisce alcuni dati sull'efficienza dell'Istituto nell'erogazione prestazioni. Sottolinea come alcune gestioni siano più critiche, poiché hanno bisogno di una maggiore lavorazione dei dati ai fini della corretta ricostruzione della prestazione da erogare, specificando che tali situazioni spesso riguardano la liquidazione delle pensioni relative al pubblico impiego. Fa presente che, per affrontare tali problematiche, è stato istituito un cosiddetto «polo virtuale» per la lavorazione delle liquidazioni relative a pensioni pubbliche. Fa presente che l'INPS conta su 30.000 dipendenti grazie alle recenti assunzioni che hanno invertito una tendenza alla riduzione del personale, la quale aveva aggravato i problemi di efficacia dell'operatività dell'Ente. Fornisce alcuni dati su «quota 100», spiegando che, in base ai dati INPS, con riferimento all'effetto sul mercato del lavoro, si osserva un aumento dell'occupazione dipendente pari all'1,8 per cento. Fa presente, quindi, «quota cento» non ha avuto un impatto negativo ma lievemente positivo, anche se non ritiene possibile determinarlo se non sulla base di analisi più approfondite. Aggiunge che nel 2019 è possibile osservare una trasformazione di rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, segnalando che su tale fenomeno possono aver inciso positivamente alcune modifiche normative recate dal cosiddetto «decreto dignità». Per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, segnala che la scala di equivalenza scelta per lo strumento, secondo un criterio non pienamente coerente con le rilevazioni Istat in merito alla soglia di povertà, incide sulle valutazioni quantitative che potranno essere effettuate sull'efficacia della misura. Con le risorse disponibili non è infatti possibile coprire tutte le situazioni di povertà rilevate, soprattutto al Nord e, in particolar modo, quanto si ha a che fare con famiglie numerose.

Il PRESIDENTE, alla luce della necessità di concludere la seduta a un orario specifico, chiede all'audito di poter raccogliere alcune domande, completando il proprio intervento in replica.

L'onorevole DI SARNO (*M5S*) chiede chiarimenti in merito all'operazione Poseidone.

Il senatore LANNUTTI (*M5S*) chiede al presidente Tridico una valutazione sulla riforma Fornero. Chiede inoltre un giudizio sulle proposte che prevedono una maggiore flessibilità sull'età di pensionamento con conseguente riduzione dell'importo della prestazione. Infine chiede al presidente Tridico la sua posizione relativamente al diritto alla ricongiunzione, anche alla luce di quanto stabilito dalla sentenza n. 26039 del 2019.

L'onorevole BUBISUTTI (*Lega*) chiede informazioni in merito al nuovo assetto organizzativo dell'INPS, ponendo dubbi sull'opportunità delle tempistiche del riassetto e sulle modalità con le quali è stato definito. Chiede di chiarire i dubbi circa la legittimità e congruenza del provvedimento in questione e a dare contezza alla Commissione di come e in che termini il nuovo assetto organizzativo secondo il principio di appropriata rotazione risponda a obiettivi di miglioramento della gestione secondo indicatori oggettivi e misurabili e tenuto conto delle competenze dei dirigenti interessati per la loro ottimale valorizzazione a servizio del bene comune, quali sono le economie attese dirette ed indirette e dopo quale intervallo temporale ne sia prevista la verifica e quali le conseguenze in caso di mancata *performance*. Sul piano della stretta legittimità chiede delucidazioni circa le reali prerogative ed attribuzioni di gestione del presidente. Chiede di indicare se e come si è tenuto conto nella programmazione di periodo dell'attività di ricostruzione delle carriere previdenziali e quali siano le misure correttive specificamente finalizzate rispetto alla riorganizzazione appena definita. Chiede informazioni sull'implementazione del Progetto nazionale estratto conto dipendenti pubblici (Progetto ECO), come pure lo stato dell'arte dei cosiddetti accordi di collaborazione con le amministrazioni pubbliche sui tempi per la definizione delle domande, che portano entrata contributiva all'INPS, ancora giacenti prima del subentro dell'INPS. Chiede un approfondimento sulla proposta di istituire un fondo di previdenza complementare gestito dall'INPS annunciata nel corso della presentazione del rapporto annuale dell'INPS per il 2018. Infine, chiede notizie in merito agli errori informatici relativi al calcolo delle pensioni riscontrati di recente in Friuli-Venezia Giulia.

Il senatore FAZZOLARI (*FdI*) vorrebbe che i dati relativi all'aumento dell'occupazione dipendente venissero forniti come ore lavorate e non come numero di persone coinvolte. Vorrebbe, inoltre, che tali dati venissero rapportati a quelli del mercato europeo. Quanto al reddito di cittadinanza, vorrebbe sapere quali sono i controlli svolti dall'INPS sulle autocertificazioni presentate considerato che, quando sono emerse delle irregolarità, ciò è avvenuto grazie a controlli paralleli che esulano dall'attività dell'Istituto. Chiede, inoltre, di sapere quante aziende hanno fatto richiesta all'INPS delle agevolazioni connesse al reddito di cittadinanza, quante proposte di lavoro sono state presentate dai *navigator* e quante sono state accettate. Fa presente che tali dati non sono facilmente reperibili ma sono necessari per valutare gli effetti del provvedimento. Sottolinea, infine, un'anomalia concernente il reddito di cittadinanza, ovvero il fatto che venga erogato anche a chi ha precedenti penali come i due brigatisti Federica Saraceni e Raimondo Etro, e chiede se sia stata loro fatta qualche offerta di lavoro.

La senatrice PIRRO (*M5S*) considera il reddito di cittadinanza una grande conquista di civiltà. Fa presente che i tempi di erogazione delle pensioni per sopravvenuta inabilità possono essere superiori ai sei mesi

e chiede di valutare misure in grado di ridurre i tempi o rendere meno onerosa l'attesa.

L'onorevole TONDO (*Misto-NCI-USEI-C-AC*) ritiene che l'INPS rappresenti un patrimonio per il Paese. Rappresenta che sarebbe utile in audizioni come questa avere i dati a disposizione in via preventiva. Chiede di avere informazioni sul patrimonio immobiliare dell'Istituto, quanto costa il sistema INPS e, infine, se tale sistema sia sostenibile, ovvero a quanto ammonterà la pensione dei nostri figli.

L'onorevole BARELLI (*FI*) e la senatrice CANTÙ (*L-SP-PSd'Az*) invitano il presidente Tridico a fornire nuovamente il proprio contributo per rispondere ai quesiti che, per esigenze di tempo, non potranno trovare risposta.

Il presidente TRIDICO rappresenta che intende rispondere subito alle domande a suo avviso più spinose. Fa presente che la riorganizzazione dell'Ente è stata controllata da tre Ministeri vigilanti ed è frutto di un processo ampio e condiviso. Tale processo ha contribuito alla nascita di nuove unità organizzative responsabili di ambiti che in precedenza non formavano oggetto di autonome direzioni, quali la povertà, l'innovazione, l'antifrode e la formazione. Sottolinea che la procedura ha visto la partecipazione di una commissione formata da docenti universitari esterni all'Istituto ed è stata basata sul principio di rotazione, considerato dall'ANAC una misura fondamentale contro la corruzione. La legittimità di tale riorganizzazione è stata avallata dai Ministeri vigilanti e dagli atti che hanno attribuito al Presidente dell'INPS i poteri del consiglio di amministrazione. Per quanto riguarda la problematica segnalata dall'onorevole Bubisutti in Friuli-Venezia Giulia, fa presente che si è trattato di un problema informatico che verrà risolto a febbraio.

Quanto alle informazioni richieste dal senatore Fazzolari in merito alle offerte di lavoro fornite dai *navigator* fa presente che i dati sulle politiche attive rivolte al mercato del lavoro sono gestite dall'ANPAL e non dall'INPS. Fa presente che non è con una legge che si creano posti di lavoro ma con gli investimenti. Il reddito di cittadinanza può facilitare l'incontro di domanda e offerta di lavoro e in questo senso, favorire un aumento dell'occupazione. Fa comunque presente che non spetta all'INPS fare valutazioni di impatto. Quanto al numero di ore lavorate, rispetto al 2007 queste si sono sicuramente ridotte. In ogni caso, pur concordando sull'importanza del dato relativo alle ore lavorate, considerato che quando si parla di mercato europeo i dati vengono espressi con riferimento al numero di soggetti impiegati, le ore lavorate non possono rappresentare il criterio di base delle statistiche dell'Istituto.

Fa presente che ogni richiesta di sussidio viene avanzata all'INPS per mezzo di autocertificazioni e che i controlli sono favoriti dalla possibilità di incrociare diverse banche dati. Ad esempio, cita il fatto che con riferi-

mento alle misure basate sull'ISEE e non sul reddito è più facile effettuare controlli sulla veridicità.

Quanto ai tempi di concessione delle pensioni di invalidità, questi dipendono dalle Regioni. Spesso c'è un doppio controllo, svolto sia dalle ASL sia dall'INPS. Quando tale controllo è affidato esclusivamente all'Istituto, i tempi di erogazione si dimezzano.

Per quanto riguarda il patrimonio immobiliare dell'Ente, fa presente che il 60 per cento è stato venduto. L'INPS è costretta, però, ad affittare delle sedi in quanto gli immobili posseduti non sono idonei ad ospitarne gli uffici. Si progetta comunque l'acquisto di altre sedi, per sostituire quelle in affitto, utilizzando i proventi del patrimonio immobiliare venduto.

Quanto alla sostenibilità dell'Ente, fa presente che le pensioni di vecchiaia saranno sempre sostenibili, anche se non è possibile sapere quale sarà il rapporto tra la pensione e l'ultimo stipendio preso. Facendo una proiezione, un ragazzo di 25 anni che si inserisce adesso nel mondo del lavoro, fra 40 anni potrebbe avere una pensione corrispondente al 75 per cento del suo ultimo stipendio. L'istituzione di un Fondo integrativo pensionistico pubblico potrebbe costituire un ottimo strumento per colmare questo *gap* fra reddito e pensione. Evidenzia che l'INPS potrebbe gestire direttamente un fondo complementare a contribuzione volontaria abbattendo le spese di amministrazione, con vantaggi per la fascia debole della popolazione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE informa che, nel corso dell'audizione informale di rappresentanti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) del 10 dicembre 2019 e nel corso della seduta odierna, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,13.

COMITATO PARLAMENTARE per la sicurezza della Repubblica

Martedì 14 gennaio 2020

Plenaria

Presidenza del Presidente
Raffaele VOLPI

La seduta inizia alle ore 9,05.

AUDIZIONI

**Audizione del Direttore dell’Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE),
generale Luciano CARTA**

(Svolgimento e conclusione)

Raffaele VOLPI, *presidente*, introduce l’audizione del Direttore dell’Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE), generale Luciano Carta.

Luciano CARTA, *Direttore dell’Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Raffaele VOLPI, *presidente*, il deputato Elio VITO (*FI*), il senatore Adolfo URSO (*FdI*), il deputato Enrico BORGHI (*PD*) ed il senatore Francesco CASTIELLO (*M5S*), ai quali risponde Luciano CARTA, *Direttore dell’Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE)*.

Raffaele VOLPI, *presidente*, dopo aver ringraziato il generale Carta, dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 11,55.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n.124 del 2007, di uno schema di regolamento

Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n.124 del 2007, del Piano annuale per l'attività dell'Ufficio ispettivo del DIS per l'anno 2020

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere

Martedì 14 gennaio 2020

Plenaria
37^a Seduta

Presidenza della Presidente
VALENTE

Sono presenti: Stefania Di Gennaro e Laura Spinelli, per l'associazione Viola Dauna; Oria Gargano, per BeFree e per la Casa internazionale delle donne Roma; Anna Pramstrahler, per la Casa delle donne per non subire violenza; Elisa Ercoli, per Differenza Donna; Lella Palladino, per la Cooperativa E.V.A.; Concetta Carrano, per D.i.Re-Donne in rete contro la violenza; Gerardina Speranza, Vincenza Aruta, Maria Teresa Abate e Rosanna Carbone, per Donne insieme; Angela D'Alessandro e Michela Cicculi, per Lucha y Siesta; Simona Lanzoni, per Pangea Reama; Maria Gabriella Carnieri Moscatelli e Antonella Faita, per Telefono Rosa; Vittoria Tola e Giulia Potenza, per UDI-Unione Donne in Italia.

La seduta inizia alle ore 16,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente VALENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario e il resoconto stenografico.

Avverte inoltre che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che gli auditi e i commissari che ritengano che i loro interventi debbano essere secretati possono chiedere in qualsiasi momento alla Commissione la chiusura della trasmissione audio-video e la secreta-

zione dell'audizione o di parte di essa, qualora ritengano di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non debbano essere divulgati.

Non essendovi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Audizione di rappresentanti dell'associazione Viola Dauna, dell'associazione Befree, della Casa delle donne per non subire violenza, della Casa Internazionale delle donne Roma, della Cooperativa E.V.A., dell'associazione Differenza Donna, dell'associazione D.i.Re-Donne in Rete contro la violenza, dell'associazione Donne insieme, dell'associazione Lucha y Siesta, dell'associazione Onda Rosa, dell'associazione Pangea Reama, dell'associazione Telefono Rosa e dell'associazione UDI – Unione Donne in Italia

La PRESIDENTE introduce l'audizione facendo presente che i rappresentanti dell'associazione Onda Rosa non hanno potuto partecipare alla seduta di oggi.

Intervengono quindi, svolgendo la relazione in rappresentanza delle rispettive associazioni Oria Gargano, Anna Pramstrahler, Elisa Ercoli, Lella Palladino, Concetta Carrano, Gerardina Speranza, Angela D'Alessandro, Maria Gabriella Carnieri Moscatelli e Vittoria Tola.

Pongono domande alle audite il senatore RUFA (*L-SP-PSd'Az*) e la presidente VALENTE, alle quali rispondono Concetta Carrano, Vittoria Tola, Maria Gabriella Carnieri Moscatelli e Elisa Ercoli.

Svolge infine la propria relazione in rappresentanza della propria associazione Laura Spinelli.

Non essendovi ulteriori domande, la PRESIDENTE ringrazia le audite e dichiara conclusa l'audizione.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del Regolamento interno, a Elisa Giomi, professoressa associata di Sociologia dei processi culturali e comunicativi dell'Università degli studi di Roma Tre, a Salvatore Vaccaro, professore ordinario di Filosofia politica dell'Università di Palermo e a Beatrice Busi, collaboratrice dell'IRPSS-CNR è stato conferito l'incarico di collaboratore della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere.

La Commissione prende atto.

Propone poi di proseguire i lavori in seduta segreta, al fine di acquisire e citare per esteso, così come stabilito dall'Ufficio di Presidenza, l'acquisizione di atti giudiziari e di atti amministrativi.

La Commissione concorda.

(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

La PRESIDENTE dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 19,15.

